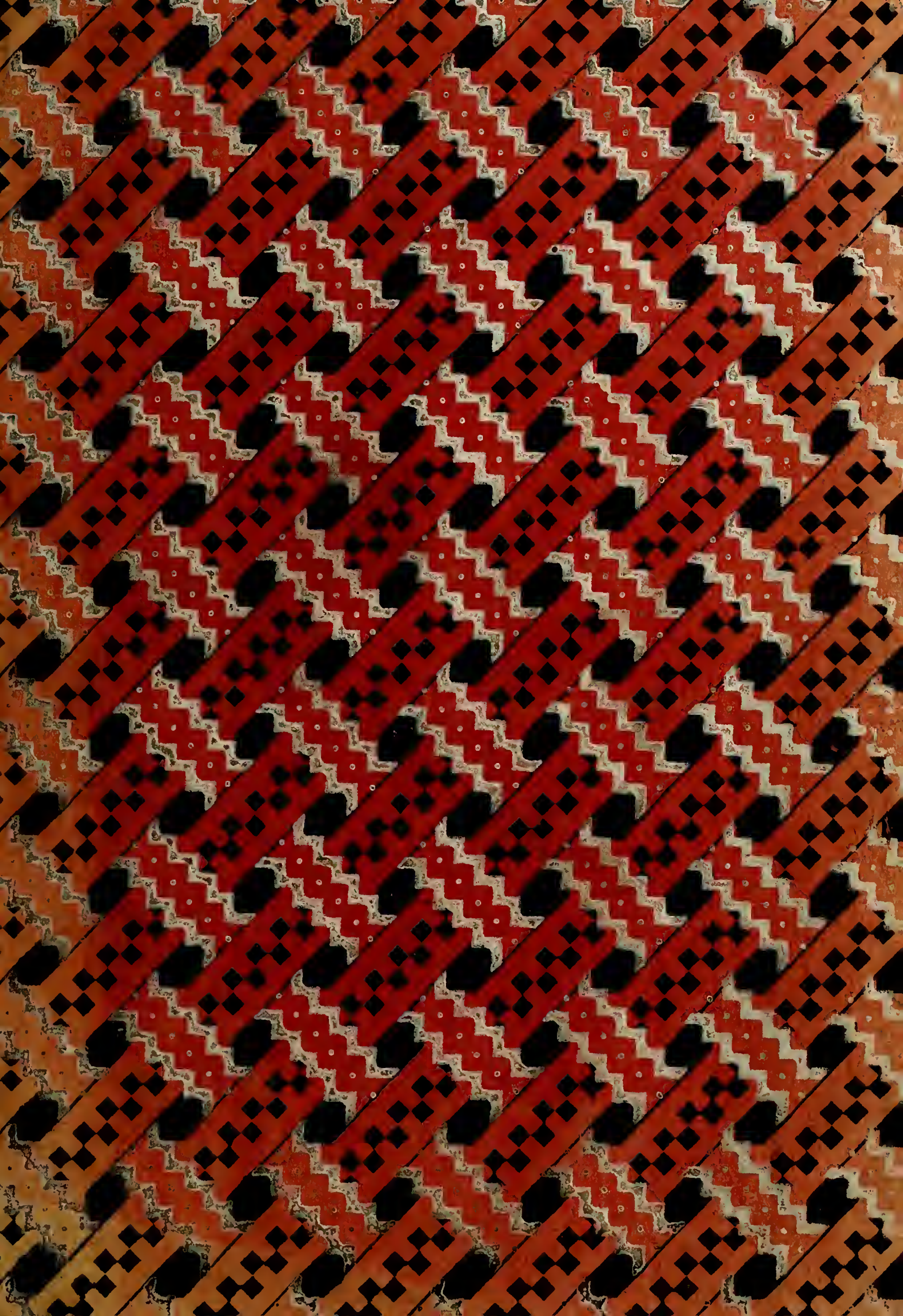


ALL' INCLITO CONSIGLIO

DI GUERRA

DI APPELLO

ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI AGGIUNTI

L' Illmo ed Eccmo Sig. Uditore Generale

AVVOC. BENVENUTI

RELATORE

ROMANA, OSSIA DI BENEVENTO DI RATTO

Con mano armata, e satelliti armati,

CON

Prodizione, Calunnia, abuso d' Officio, Stupro, e Ribellione,

CON

Ordinata strage, e tentata Poligamia

PER

Il Fisco

E Sua Eccellenza il Sig. Marchese Maggiore Don Giacomo Terragnoli Aderente

CONTRO

Filippo Sgambella Tenente de' Carabinieri

Ristretto di Fatto, e di Ragione.

Con Sommario.

Gg. ROMA MDCCCXXVII. 30.

Presso Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost.

ROMANA, OSSIA DI BENEVENTO

DI RATTO

Con mano armata, e satelliti armati,

CON

Prodizione, calunnia, abuso d' officio, stupro, e ribellione,

CON

Ordinata strage, e tentata poligamìa.

Eccellentissimi Signori.

1 Dopo le più disastrose vicende, dopo due anni di nauseanti tergiversazioni poste in opra avanti al Consiglio di Guerra di Prima Istanza della prima Divisione Militàre ed alla Suprema Inquisizione, si decise una volta questa causa dal prelodato Consiglio nell' Adunanza del 30 Aprile prossimo passato, come da Sentenza *Sommario numero* 1. Non bastò la definitiva risoluzione à troncare ulteriori cavilli. Reso audace l' inquisito Filippo Sgambella dalla debolezza del giudicato avanzò ricorsi all' Eminentissimo Signor Cardinal Segretario di Stato, e sino al Pontificio Soglio perchè non venisse publicato, fingendo che fosse gravante e Nullo. E quando rigettate le temerarie domande gli fù legalmente notificato nel di 10 del decorso Maggio, interpose appello, e dichiarò con folle arroganza = *che intende preservato a suo favore ogni diritto tanto di circoscrizione ex defectu jurisdictionis quoad publicationem ed il difetto di*

vo-

votazione, quanto del beneficio dell' appello e di qualunque altra nullità insanabile, di che la processura è viziata, specialmente per titolo d' orrezione e subrezione del Sovrano Rescritto, col quale si è arbitrariamente rimessa nelle mani del Padre la coinquisita principale Camilla Terragnoli contro la disposizione del Sagro Concilio di Trento emanata sotto vincolo di scomunica, ed in ogni altro miglior modo = Posizione.

2 Non avrei mai dubitato, che presso replicate Allegazioni, in cui premessa la serie de' fatti tutte ordinai le risultanze del Processo sopra tutti i titoli de' delitti, e risposi all' innumerevoli contrarie eccezioni, presso le mie istanze in fine di ogni Ristretto, e quella esibita nell' atto dell' Udienza, si fosse giudicata la cosa per metà. Richiesi la punizione del delitto di ratto e degli altri che lo accompagnarono notati in fronte di questa e dell'antecedenti Difese. Domandai il pagamento della Dote, l' emenda de' danni e delle spese; ed in ultimo la punizione del contrario Difensore per le pubblicate ingiurie a disdoro di Sua Eccellenza il Signor Marchese Don Giacomo Terragnoli aderente al Fisco. Nella Sentenza fu dichiarato lo Sgambella soltanto reo di ratto di seduzione, e di grave mancanza in officio, e perciò condannato alla sproporzionata pena d' anni cinque di Fortezza ed all' espulsione dal militare servizio. Gli altri titoli di delitto, che per obbligo di officio doveano ammettersi od escludersi, non furono punto contemplati. Si riservò all' aderente al Fisco l' azione per la dote, danni, e spese come e se di ragione prescritta così una nuova causa in ciò che era annesso e totalmente dipendente dalla questione. Nel rimettersi a Sua Eccellenza Reverendissima Monsig. Governatore di Roma a forma della Costituzione *Post diuturnas* il giudizio sulle ingiurie proferite dal Pagnoncelli contro il Marchese, alle quali solamente avevo limitato la mia istanza, l'altro ancora vi fu rimesso per quelle che proferì contro di me, per le quali avevo contestato un separato giudizio avanti un diverso Tribunale. Ed in fine alla prelodata Eccellenza Sua si rimise la cognizione d' immaginate offese e diffamazioni da me inserite ne' scritti a carico del Pagnoncelli, di cui non ve n' è l' ombra; come ancora del titolo di falsario, di cui, dicesi, che abusai contro un testimonio qualificato, quando all' opposto tentai d'esimerlo dalla Censura d' una Pontificia Costituzione che fa uso di tal vocabolo.

3 Fui costretto pertanto d' appellare anch' io tanto per l' aderente al Fisco che in proprio nome, e di addurre nove motivi di gravame che consistono in ciò che ho premesso contro l'emanata Sentenza. Fra questi deve cancellarsi

si il sesto esteso per errore sull' analogia dei tre seguenti, e deve ben rimarcarsi il quarto così concepito = *Che dopo la Decisione son giunti al sottoscritto documenti autentici della proditoria seduzione formati pendente il Processo dal condannato e dal suo difensore Signor Pagnoncelli, da cui vien' affatto distrutto quanto disse e scrisse la rapita a suo pregiudizio ed in favore del condannato, benchè fosse anche prima smentito a sufficienza dall' incarto fiscale, e da altri atti.* = *Posizione* = Non è adunque in forza del solo appello interposto dall' inquisito, ma in virtù di atto simile emesso tanto per il Marchese, che in mio proprio nome, che mi presento al Vostro amplissimo Consesso vindice severo del giusto e zelante esecutore delle Leggi Sovrane. Appello a *denegata justitia* per tuttociò che si è omesso di giudicare, e chiedo sul fondamento ancora di nuovi documenti, che previa la riforma dell' emanata Sentenza venga dichiarato colpevole l'inquisito de' taciuti delitti, e condannato alla conveniente pena. Non più insisto per la Dote, Danni, e Spese: anzi vi hò rinunciato di commissione del Signor Marchese, che arrossisce di esercitar un tal diritto contro il traditore della sua famiglia. *Sommario numero 2. e Posizione*. Imploro inoltre che resti ferma la rimessa cognizione a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore di Roma ed il giudizio sulle contumelie dal Pagnoncelli publicate contro il Marchese; che venga anch' esso giudicato per la sua correità nel tradimento ordito a danno della Marchesina e conseguente calunnia a di lei pregiudizio; non che per la correità nel persuadere una figlia a ribellarsi al proprio genitore, ad accusarlo di supplantazioni di false lettere, e ad ingannare ancora IL SANTO PADRE. Chiedo, che sia rivocata l' altra remissione alla prelodata Eccellenza Sua sulle ingiurie, che da me si supposero proferite contro il Pagnoncelli ed il citato testificante, siccome esige la giustizia, che solo VI é guida nelle deliberazioni.

4 Della vostra pazienza abuserei e delle regole della Difesa, se mi accingessi a ripetere la serie de' fatti e li giustificativi monumenti, che diffusamente ho esposto in tutti l'antecedenti scritti, che vi esibisco annessi. Vi supplico pertanto a leggerli intieramente e ponderarli pria di discendere all' esame del Giudicato che adesso intraprendo.

 DI-

DIFETTI

Del primo Giudicato.

5 Ecco la Sentenza in cui Sgambella è dichiarato *reo* solamente *di ratto di seduzione*, e *responsabile di grave mancanza in officio* riservando le ragioni per danni e spese a favore della parte offesa, dell' Aderente al Fisco. Bisognava che lo condannasse ancora ne' danni e spese, siccome ordina la legge in ogni Sentenza condannatoria.

Ecco la Sentenza medesima, che stabilisce per certo ed indubitato in fatto, che sebbene ammogliato si fe creder vedovo, e così ingannò la giovane con la più nera seduzione: dovea dunque dichiararlo reo di ratto di seduzione con *prodizione*. Altro è sedurre, altro è tradire, in specie se cade il tradimento sulla più essenzial circostanza che si avea in mira dal traditore. Suo scopo fu nel tema di guadagnar l' affetto di lei con prometterle un matrimonio. Se era maritato la tradì per sedurla, e cadde il tradimento non solo sulla circostanza più essenziale del bramato fine, ma sul fine istesso cioè sul matrimonio. Se la giovane fu tradita, se, credendo di seguire un seduttore capace di matrimonio, seguì un maritato, come la Sentenza dispone, non può supporsi senza vizio di contradizione che fosse consenziente nel suo ratto. E' giusto adunque, che nella Dispositiva si aggiunga *senza il consenso della rapita.*

Dichiara la Sentenza che abusò dell' innocenza della rapita. Dovea dunque dichiararlo *reo di stupro*, e condannarlo *alla dote*, la cui azione fu illegalmente riservata. Così l' *Exod. 21. c. 1. de adult.* ed il Concilio di Trento *Sess. 24. de refor. matrimonii cap. 6.* = ivi = *Teneatur præterea raptor mulierem raptam, sive eam in uxorem duxerit sive non duxerit, decenter arbitrio Judicis dotare* =.

Costa dalla Sentenza, che tentò di farla sua moglie cercando un Sacerdote che assistesse al matrimonio. Dovea dunque dichiararlo *reo di tentata bigamia*; e specialmente perchè risulta, che di simile tentativa non si occupò la Sagra Inquisizione, per non esser giunta a que' gradi che si ricercano dalla sua giurisdizione.

E' certo in Sentenza, che per garantir la sua fuga ed assicurar la preda, Capo de' Carabinieri, si servì di tre Comuni a cavallo, e di un quarto posto in Serpa, avendoli nel precedente appello destinati ad un' azione di publico servigio. Ciò posto, non si rese altrimenti responsabile di grave mancanza in officio, come dichiarò la Sentenza, ma fu *reo di abuso d' officio*, come dovrà dichiararsi. Manca in officio colui che omette di fare ciò che di fare è obligato. Abusa del suo officio quell' altro, che delle sue attribuzioni si serve e della sua autorità per commettere un delitto o per

far

far ciò che non deve farsi. Era l' inquisito Capo della forza destinata a difender il popolo di Benevento dall' aggressioni de' malvaggi. Se della forza non avesse fatt' uso quando l' esigeva la loro difesa, avrebbe mancato al suo officio: se poi abusò di qusta forza per garantire un suo delitto, vedono anche i ciechi, che abusò del suo officio.

Ma vi aggiunse il delitto di lesa Maestà, di ribellione. Costa della Sentenza che ordinò ai Carabinieri di non far accostare alcuno alla carrozza; e secondo un testimonio, di menare. (V' è più assai nel processo). Siccome poteva dal genitore co' suoi servi ed amici inseguirsi il rapitore e la sua figlia; siccome a ciò l'autorizzava la Legge *de raptu virginum*, sarebbe nato indispensabilmente un micidiale attacco fra il popolo ed i militari. Dovea dunque dichiararsi reo *di ribellione o di provocata ribellione*, e reo similmente *di ordinata strage*.

Limitatasi la Sentenza a dichiararlo reo di ratto di seduzione, e responsabile di grave mancanza in officio, limitò ancora la pena alla detenzione in Fortezza per anni cinque ed all' espulsione dal militare servigio. Stabilì, che si dovesse recedere dalla pena ordinaria perchè nell' esecuzione del ratto non intervenne estrinseca violenza; perchè l' escolpazione della rapita dopo la decisione del S. Offizio può equivalere per di lei parte a generoso perdono; e calcolata la detenzione dell' inquisito di circa quattro anni così prolungata da' suoi difensori, calcolata la sua precedente buona condotta per ogni rapporto, ridusse la pena a cinque anni come si è accennato. Non corrispondono le premesse con la conseguenza. Premette la Sentenza, che la Legge *de raptu virginum* conserva tutto il suo vigore benchè la femina acconsenta al suo ratto. Dunque la mancanza di estrinseca violenza non può affatto giovare perchè la pena sia mitigata, ed in specie nel nostro caso, in cui la donzella non acconsentì di seguire un maritato. Che giovi l' escolpazione della rapita in linea di perdono vien' egualmente contradetto dalle premesse, ove il tutto si attribuisce a precedente concertato: se poi non giova il consenso precedente, che mai potrà valere il successivo perdono? Meglio in progresso sarà sviluppata questa tesi. La lunga detenzione non può aversi a calcolo perchè procurata espressamente e voluta dall' inquisito. Quattro sempre diverse Difese produsse sino al 20. Decembre 1825. Mi astenni dal rispondere alla quarta acciò una volta si terminasse la diatriba e si decidesse nell' accennato giorno. Egli allora con i primi due Voti de' Teologi clandestinamente distribuiti nella notte del 19. al 20. del detto mese implorò ed ottenne che si differisse la decisione, e la protrasse sino al dì 30. dello scorso Aprile 1827. Gravissimo è finalmente l' errore sulla di lui precedente buona condotta per ogni rapporto. Certo si pone

in

in fatto dalla Sentenza, che giovinetto si maritò in Inghilterra; che abbandonò l' innocente Fanni dopo pochi mesi; che mendacemente la suppose nata bastarda, e sua meretrice; che spuria accusò la sua stessa figlia. Senz'inoltrarci in altre indagini personali; è questa, o Signori, una precedente buona condotta ed in specie *per ogni rapporto?* Che la pena capitale minacciata in più antiche leggi non soglia sempre applicarsi, e sebbene applicata venga temprata dalla Sovrana clemenza non solo è vero, ma ancora lodevolissimo e conforme alla ragione: che però da tal pena si discenda ad anni cinque di detenzione, che il furto e l' oltraggio d' una figlia, la desolazione d' una famiglia si punisca al di sotto del furto d' un prosciutto coll' effrazione della cadente porta d' una stalla, non so con qual' animo debba soffrirsi.

ALTRI DIFETTI

Del Giudicato, e nuovi documenti.

6 In quanto ho esposto o Giudici non *v' è* una sillaba del mio. Leggete l' appellata Sentenza, e giudicate, se siasi o no omesso di giudicare sui delitti *che ha dichiarato provati*, e se la decretata pena corrisponda *per ora* ai due soli delitti de' quali ha giudicato. Degnatevi quindi di sentirmi 1. Su que' delitti di cui non ha fatto menzione. 2. Sulli documenti ritrovati dopo la Sentenza, da cui si giustifica che i detti e i scritti della rapita tutti furono suggeriti e dettati dall' inquisito, e che venne la giovane animata a secondarlo dal suo odierno difensore con de' prestigj, che il S. Offizio rivocherà l' emessa decisione. 3. Su quel che si è deciso ingiustissimamente a mio riguardo. 4. Su quel che dovea decidersi a forma della dispositiva dall' emanata Sentenza, a forma delle sue stesse considerazioni, e di quello che venne preterito. 5. Su ciò che deve adesso giudicarsi auto riguardo all' enunciate omissioni ed ai nuovi documenti, non ostante l insensata protesta del contrario appello.

7 Riguardo al 1. tema. Non é contemplato nella Sentenza l' assedio del Palazzo Terragnoli eseguito poco prima del ratto, che dagli atti risulta, e dalle antecedenti Difese. Si é omesso di rilevare, che armato era il condannato non solo di spada e pistole, ma di fucile ancora, che non suole usarsi dagli officiali: che nella stessa guisa era munito d' armi la sua Ordinanza il complice Didio, e seduto nella serpa vegliava a combattere la forza insecutrice. Non si è detto, che da Cipriani si avvertì l' Inquisito ristretto in Castello, che li tre carabinieri di scorta dissero d' aver avuto ordine di far fuoco contro chiunque si fosse avvicinato al fugitivo convoglio, e che

sa-

sarebbe accaduta una carnificina se il genitore della rapita si fosse accorto del ratto. Si tacque, che Sua Eccellenza Monsignor Delegato di Benevento confermò tutte le narrate cose in una sua Lettera d' officio *Process. f. 28.*, e *29.*, ed espresse in un' altra *fog. 37.* l' entusiasmo e i pubblici clamori della popolazione di Benevento, che non avrebbe provocato sicuramente il furto d' un prosciutto di sopra addotto per comparazione del castigo. Non si fece menzione della resistenza dell' inquisito con spada alla mano nell' atto del suo arresto, da cui sorger dovea l' illazione di ciò che avrebbe operato con i suoi armati satelliti, se dal Marchese, e dalla forza fosse stato raggiunto nella fuga. Da simili provati fatti è manifesto, che il ratto venne commesso *con mano armata, e satelliti armati*; e come si è già premesso *con ordinata strage*, titoli tutti posti in fronte delle mie Difese, che doveano contemplarsi nel Giudicato. Suppone poi la Sentenza, che le due Lettere esibite dal Marchese, ed illegalmente periziate non siano adatte a quell' ulterior prova della premeditazione, che giudico d' altronde abbastanza giustificata: ne tengo proposito nel seguente tema, che è colle medesime connesso.

8 Appartiene il 2. tema ai documenti ritrovati dopo la Sentenza: Rammentatevi, o Giudici prestantissimi, di ciò che testè leggeste ne' miei precedenti scritti riguardo alla Lettera lasciata dalla Marchesina sulla scrivania del Genitore nella notte del ratto, dell' altra che spedì da Capua nel furore della precipitosa fuga, della terza scritta dall' inquisito, ritrovata fra i materazzi della donzella, ed indicata dalla Lettera seconda. Dimostrai che tutte eran state preparate prima del delitto, e dettate dall' inquisito per rifonder calunniosamente nell' innocente ragazza tutta la colpa dell' operato. Benchè le di lei due Lettere non riconosciute legalmente ben si potessero ravvisare di suo carattere a semplice osservazione d' ogni scrittore, o mediante il confronto di altra, che dopo l' arresto scrisse a Sua Eccellenza Monsignor Governatore di Roma, o d' un Viglietto scritto all' Illustrissimo Signor antecessore Uditor Generale; benchè la loro autenticità superlativamente risultasse dai posteriori di lei costituti, in cui espresse i sensi stessi delle due Lettere; benchè di superfluo venisse l' autenticità confermata dall' identità della seconda Lettera, che recata a Monsignor Delegato di Benevento, da lui si consegnò al Marchese, come lo contestò Monsignor Delegato, spiegandone il contenuto; piacque al Con-

traditore di sottoporle al giudizio di semplici maestri di carattere, che confrontatele arbitrariamente col divisato viglietto, le stimarono di diverso pugno. Esibì queste dichiarazioni, ed il Consiglio di Prima Istanza non calcolando l' addotte prove della loro autenticità, e la forma sempre incostante de' rozzi caratteri, le bramò legalmente periziate. M' affligge il rammentare il suo decreto per l' effetto sudetto. Volle recedere da tutte le regole legali, e logiche. Senza che ne avesse prima impugnato il carattere colei che le scrisse, ordinò che non le lettere in questione si esponessero alla sua ricognizione, ma il solo viglietto scritto al prelodato Signor Uditore Generale, acciò li medesimi Caratteristi scelti dall' Avversario, che del medesimo fecer' uso, riferissero quindi in giudizio (e che?) per necessità quello stesso che avevano opinato a sua richiesta.

9 Venne il decreto puntualmente eseguito *ad onta della mia opposizione*, e que' Periti che avevan favorito chi li avea pagati, come porta lo stile, furon strascinati dal moto ad essi comunicato dall'Avversario di confermare con giuramento le pucrili osservazioni dell' *h.* dritta, dell' *r.* storta, per non perdere il credito presso i fanciulli loro discepoli. Non cessai di reclamare anche dopo la perizia, recai il certificato di Monsignor Delegato. Allor, ma tardi, si ponderarono le mie ragioni, e si espresse nella Sentenza, che i Periti, da cui si stimarono non scritte le due Lettere dalla Marchesina, furon presentati dal Difensore del prevenuto, che la loro autenticità vien garantita dal Certificato d' ineccezionabile Sogetto; ma si addottò il partito di giudicarle estranee agli atti, ed incapaci di debilitarne il valore.

10 Sostengo adesso per la terza volta che sono autentiche, che agli atti stessi van preferite, che forman la sovrana prova della calunnia dell' inquisito, con la quale alla Donzella tutta addebitò la premeditata opera sua. Non solo è provato che le scrisse la Marchesina, ma col fatto VI giustifico, o Giudici, che quanto disse e scrisse, tutto le fù suggerito e dettato, parola per parola dall' inquisito. ECCONE I MONUMENTI sortiti dalle mani della femina, che in Roma non giunsero se non dopo la decisione del Consiglio di Prima Istanza. L' ho esibiti in Cancellaria perchè si rendessero legali quante volte l' esigesse il bisogno. Son scritti dall' inquisito, e dal complice suo procuratore. Rilevate dal primo nel *Sommario numero* 3. in data 13. Maggio 1826. di pugno dello Sgambella, che dal Forte Sant' Angelo di Roma si

cor-

corrispondeva per Lettere dirette a finti nomi con la giovane rinchiusa nel Tempio di San Paolo di Napoli, che le fù ingiunto di brugiarle A SCANSO DI DISGRAZIA. E perchè si scosse la Donzella quando la Sagra Inquisizione nel dì 29. del precedente Aprile decise della validità del matrimonio con la Fanni; perchè i suoi dubj esternò sull' esito dell' affare, le fù risposto dall' inquisito, che partecipati questi dubj al suo Avvocato *è andato in collera*, ed ha replicato che *stasse quieta*, che il tempo *le farebbe toccar con mano la verità*. Per mantenerla nell' inganno, le promise che dall' Inghilterra nel fine di Giugno sarebbe giunta la già indicatale prova della condizione apposta al suo matrimonio, e del seguito divorzio di sua moglie, in forza di cui dal Sant' Offizio si dichiarerà nullo quel vincolo. Sul proposito poi delle due Lettere periziate, a suggerimento *del suo Avvocato* del Pagnoncelli, le trasmise copia della stragiudiziale perizia, e copia delle dette sue Lettere con la minuta di due dichiarazioni da scriversi in calce delle medesime, affinchè *con giuramento* le dichiarasse false, e ripetesse che fù essa la di lui seduttrice, che di sola sua volontà fugì dalla casa paterna col dissenso dell' inquisito. Ma la sedotta giovinetta, che tutto disse e scrisse quanto le fù calunniosamente prima suggerito dal traditore in discolpa di lui, non volle poi giungere allo spergiuro, e ad accusare l' innocente genitore come le veniva insinuato: ricusò di testificare la ricercata falsità, e conservò il proditorio scritto, abradendone qualche parola in riguardo delle nominatevi persone. I contrarj Sommarj fan prova dell' indicata ripulsa.

11 Ecco un nuovo documento dell' autenticità delle due Lettere preparate prima del ratto, e dall' inquisito dettate; ecco giustificata *la calunnia* d' aver alla donzella attribuito la seduzione e tutta la pravità del premeditato delitto. E' giusto pertanto, che venga in appello dichiarato ancor *reo di calunnia*. Imperocchè l' estragiudizial escolpazione della rapita dopo la Risoluzione della Suprema Inquisizione, che nella Sentenza si fa equivalere a consenso e perdono, e leggesi in data 29. Giugno 1826. nel *Sommar. num.* 10. *della contraria Difesa* che incomincia *Chi non avrebbe* è sola opera dell' inquisito, perchè dalla giovane trascritta dalle solite minute speditele da Roma. Appena decise il S. Offizio, per tema che il tradimento non risaltasse agli occhi di lei, le si fece credere che nel futuro mese di Giugno (1826.) sarebber giunti dall' Inghilterra l' accennati documenti valevoli per la

revoca della Decisione. Così venne confermata nell' errore, e sicuro e prossimo le si fece credere il suo matrimonio.

12 Tanto interessava di conservare in lei la credulità del di lui stato libero, base primaria del tradimento, che si applicò di gran proposito a secondarlo il Pagnoncelli. Tutto raccolse il suo raziocinio e la scienza legale in una brevissima lettera, ne ponderò ogni termine, ogni periodo per riuscire nella complicità. In data 11. Luglio 1826. (dopo scorso il designato termine del Giugno antecedente) descrisse alla giovane la qualità de' documenti che si attendevano dall' Inghilterra, e per ingannarla con l'arte più soprafina del rettorico, del logico, e del criminale le pose per primo documento la Dichiarazione giurata della medesima Fannì sul condizionato matrimonio, la quale *si crede realmente morta fin da un' anno*. Chiamandola poi sua *Cara* l'assicurò, che il S. Offizio avrebbe receduto dalla cosa giudicata: le aggiunse che fosse tranquilla SUL SUO ONORE; e non mancò intanto di sollecitarla a spedire *ciò che le viene richiesto* (cioè le due spergiure dichiarazioni contro il proprio genitore, e la copia d'una Lettera al SANTO PADRE per ingannar anch' ESSO, che fra poco VI presenterò). Ed in fine l'assicurò da ogni *sinistro incontro*, vale a dire che non si sarebbero penetrate le falsità, *Sommar. num.* 4.. La ragazza che sebbene insidiata da tante parti, ed affascinata da un primo amore, non era però sempre aliena da' sentimenti, superò l' abilità del Curiale, e si avvide che la Fannì *creduta morta fin da un' anno* nulla più poteva dichiarare, dubitò che pur dalle tombe si attendessero gli altri promessi documenti, e conservata l' insidiatrice lettera rigettò costantemente le propostele falsità, i suggeriti spergiuri.

13 Scorse il mese di Giugno, e non essendo giunto dall' Inghilterra quel che non si attese giammai, scrisse novamente in causa il Signor Pagnoncelli, e per supplire alla mancanza dei sognati documenti si applicò intieramente ad insultar il Marchese Terragnoli. Come però rimediare alla mancanza de' monumenti promessi alla Marchesina, ed all' ingiurie contro il di lei genitore? Con un' altra Lettera in data 26. Luglio 1826., l' espose che per necessità di Difesa avea dovuto censurare l' educazione datale dal Padre; che però nella stretta non avea mancato di porla frà l'eroine del secolo. Mà l'essenziale dello scritto quello fu di consigliarla a non dare ascolto ai *contrarj di Sgambella*, d' autenticarle che *è un galantuomo*, di sollecitarla in altra volta a trasmettere *la nota carta*, cioè la Lettera al S. Padre, e di rinovarle la

me-

memoria dei documenti che si attendevano da Londra. *Sommar. num.* 5.

14 Corona l' opera un' empia Lettera da umiliarsi al S. PADRE scritta da Sgambella, composta da un scellerato, che dopo la decisione del S. Offizio si trasmise alla Marchesina acciò la copiasse di suo pugno. Inorridì la ragazza nel leggere che volea tradirsi la propria coscienza, calunniarsi novamente il genitore, e sorprendersi anche il PAPA. Non volle aderire, ed in luogo di brugiarla, volle conservarla sino all' esito dei monumenti attesi dall' Inghilterra, per documentare in caso contrario che fu tradita, siccome adesso lo ha provato coll' esibirli al Genitore. Nella Lettera al Papa si confessa la di lei sola colpa, si vanta l' innocenza e *l'eroismo* di Sgambella e si esagera la ferocia del Terragnoli. Taciutasi poi frodolentemente la Decisione del S. Offizio, s' implora, che Sgambella sia posto in libertà, e che a lei sia concesso per consorte, avendo giustificato col Voto di trentotto Teologi di NOSTRO SIGNORE la nullità del suo matrimonio colla protestante inglese. *Sommar. num.* 6. E' in bianco la data di tal Lettera, ma non si creda che sia stata scritta prima della risoluzione della Sagra Inquisizione. Ne è provata la posterior trasmissione dal leggervisi che reclama dal Tempio di S. Paolo di Napoli ove è rinchiusa *da trè anni*: è provata dal Voto dei trentotto Teologi citato al S. PADRE. Trè furono i loro voti: il primo e secondo firmati da diecinove di loro vennero esibiti al Consiglio di Guerra, il terzo in cui accederono tutti gli altri sino al numero di trentotto venne presentato al S. Offizio in risposta al mio Memoriale, come risulta dalle precedenti reciproche Difese. Se dunque al PAPA si fe menzione di trè anni di dimora in S. Paolo, e di trentotto Teologi, con frode si tacque la decisa validità del matrimonio inglese. E difatti il Pagnoncelli nella sua citata Lettera del 26. Luglio la sollecitò a trasmettere la *nota carta*, siccome ho rimarcato. Sotto questa frase deve intendersi la Lettera al PAPA a preferenza delle dichiarazioni spergiure; poichè dal *Sommar. cit. num.* 5. risulta che Pagnoncelli avea già fatto imprimere la nuova Difesa priva delle dichiarazioni, che doveano primegiarvi. . . . .

15 Appartiene il 3. tema a ciò che venne deliberato riguardo al sottoscritto Avvocato. Leggesi nella Sentenza = *che i Difensori delle parti si sono in un modo scandoloso ed indecente permessi d' offendersi e diffamarsi reciprocamente nelle Scritture in stampa; che quello del condannato male a proposito ha inveito e diffamato il Marchese Giacomo Terragnoli e famiglia, e che l'altro*

Di-

Difensore non ha avuto difficoltà di trattare implicitamente da falsario ne' suoi scritti pure in stampa un' Arcivescovo, che fece un' attestato in causa, disprezzando in questa guisa la dignità del Tribunale . . . ha risoluto, che la cognizione di questo demerito delittuoso per parte dei Difensori Avvocato Giuseppe Liverziani e Giacomo Pagnoncelli sia rimessa a Sua Eccellenza Rma Monsig. Governatore di Roma anche nella rappresentanza di Comandante Superiore dell' Arma de' Carabinieri per le più energiche misure di giustizia =. Che ne' scritti firmati dal Pagnoncelli sia stato continuamente insultato il Marchese è cosa di fatto; ed il sottoscritto Avvocato reclamò sempre per la sua punizione, e segnatamente nella sua domanda letta ed inserita negli atti del Consiglio nel giorno della Decisione. Che il Pagnoncelli nell' ultima sua Difesa che incomincia *Chi non avrebbe* abbia formato un Libello famoso contro di me è pur cosa di fatto; ma vero è altrettanto che avendo io per questo titolo introdotto un formale giudizio avanti alla Curia Criminale di Sua Eccellenza Rma Monsig. Uditore Generale della Rev. Cam. Apost., nella citata mia petizione non solo non richiesi d' esser legalmente vendicato dal Consiglio di Guerra, mà espressamente dichiarai = *A tanto e a nulla più si estendono le sue presenti rispettose domande, senza pregiudizio però di altri diritti che di ragione gli competono* =. Avevo già prima del dì 3o. Aprile giorno della Decisione esposto querela avanti all' A. C.; e siccome un medesimo giudizio non può trattarsi simultaneamente avanti due Tribunali, fui obligato d' avvertire che nulla più chiedevo di quanto era espresso nell' esibito foglio. Perciò il Consiglio non doveva interloquire a mio favore; e se gli piacque d'interessarsi *ultra petita*, protesto di non prestarvi assenso, giacchè non voglio espormi ad un' inutile questione di nullità.

16 Resto adunque in giudizio d' appello su ciò che si è contro di me decretato per aver offeso e diffamato Pagnoncelli (parole della sentenza) e per aver implicitamente trattato da falsario un testimonio Arcivescovo. Buon per me che la Decisione si appoggia ai miei Scritti in stampa che esistono, e novamente distribuisco. Nel Ristretto che incomincia *A combatter si accinsero* responsivo alla contraria Difesa che incomincia *Per l' ultimo* scrissi che il Pagnoncelli mutilava i testi, e lo provai col citarli nella loro integrità. Scrissi che mentiva nelle citazioni del Processo, e ne trascrissi le precise parole. Scrissi che abbajava come un cagnaccio contro il Marchese Terragnoli, e che per chiamar

per falsario, calunniatore, iniquo il detto Marchese (così trattato nella citata Difesa) bisognava aver rinunziato ad ogni erubescenza. M'era ben noto chi fosse questo Pagnoncelli, conoscevo il Decreto del Tribunale del Vicariato del 1816., la Sentenza del Tribunal di Frosinone del 1822., ed altri più lontani successi. Solito ad occuparmi del merito delle cause e mai dei contrarj difensori, non pronunziai un vocabolo a suo disdoro, e rilevai quel solo che esigeva la necessità della Difesa. Mutilò i testi, e ne fan prova i suoi scritti: non avevo da rimarcare le mutilazioni? Asserì che dal Processo risultava ciò che non v'era: non dovevo provare le sue menzogne e chiamarlo bugiardo? Vomitò mille ingiurie fuori di causa contro il Genitore della rapita con l'epitedi di falsario, calunniatore, iniquo: non dovevo dire che abbajava come un cagnaccio, che non conosceva rossore? Ove sono, io domando al Consiglio che ha giudicato, ove sono le diffamazioni da me stampate contro Pagnoncelli? Si cerchino, si trascrivano, e poi mi si chiami a renderne conto. Non bisogna correre sognando, e sentenziare a chiusi occhi; è necessario prima di notare ciò che si trova indecentemente scritto, vedere se fù o nò necessario di scriverlo, ponderarne il valore, e poi decidere se fu lecito ovvero illecito, se ingiurioso, diffamante, o calunnioso. A voi mi appello Giudici imparziali, leggete il mio citato Ristretto, e vedete se ho *infamato* il contrario procuratore, come si è supposto nella Sentenza.

17 Ho trattato *implicitamente* da falsario un distinto testimonio: è vero. Dunque son reo: è falso. Pria di così giudicarmi, ove non signoreggi un tiranno arbitrio, che sicuramente si abborrisce da VOI, bisogna distrugger Concilj, Canoni, e Costituzioni Apostoliche. Alla prova. Non fugì la giovinetta Camilla con inesperto garzone che violentato da una prima amorosa passione non trovasse altra via di unirvisi in santo matrimonio. Fu rapita l'unica figlia al Marchese Terragnoli da un maritato che avea abbandonato la moglie, e che per impadronirsi del suo patrimonio si trasformò in vedovo, finse amore, e non dubitò punto di divenir poligamo e di rovinar questa fanciulla. Gli fu rapita da chi rinunciò bastarda e meretrice l'innocente tradita moglie, da chi spuria accusò la propria figlia nata da quel matrimonio, da chi calunniò la stessa rapita col caricarla di tutto il proprio delitto, da chi vomitò mille diffamanti imprecazioni contro del genitore. Domando a *VOI SIGNORI* sotto qual cielo sia fra Cristiani o pagani avrebbe potuto un padre acconsen-

sentire alle nozze di sua figlia con un mostro di tal natura? Fù dunque nel impegno il Marchese Terragnoli di vendicar l' offesa a forma delle Leggi, e di liberar sua figlia dalle mani d' un empio conjugato.

18 Sorsero a difenderlo trentotto Teologi; ed a tanto si estese il loro impegno per il matrimonio di Sgambella con la Terragnoli, che in vece di rispondere ad un astratto quesito, trattarono apertamente la causa con tre loro voti, giunsero a dileggiarmi, e chiamar ridicole le mie osservazioni, ed a maravigliarsi che solo ardissi di stare a fronte e di oppormi a loro che contavano venti e trent' anni d' esercizio nella Sagra Facoltà. Con i precetti appunto della Sagra Facoltà dimostrai la gravezza de' loro errori (e l' esito giustificò la mia dimostrazione, perchè valido *ex deductis* fu dichiarato dal S. Offizio il matrimonio inglese, e così maritato lo Sgambella). Allor fu presentato alla Sagra Inquisizione l' attestato del sudetto distinto testimonio per servire di fondamento ai tre Voti, che, oltre l'errore nella massima si erano da me scoperti senza le gambe. Per tema che gli dassi le convenienti eccezioni, venne distribuito clandestinamente e senza comunicazione: il conato però non ebbe effetto; giunse l' attestato nelle mie mani.

19 Si espresse in questo visibile nel *Sommar. numer.* 1. *del mio Ristretto* che incomincia *Finalmente ci sembra*, che nel 1819. confidò Sgambella al testimonio di aver contratto il matrimonio con la Fanni per semplice apparenza, e con la condizione che dalla medesima si abjurasse alla setta protestante. Che perciò il testimonio *combinò il Memoriale alla Sagra Penitenziaria* acciò venisse accordata la facoltà di sposare, benchè rimanesse nella sua setta. Il memoriale però nel *detto Sommario num.* 2. fu da me veduto totalmente diverso dalla supposta confidenza; poichè *si tacquero al Papa* le due essenzialissime circostanze del matrimonio contratto *in apparenza*, e *con condizione*, ed in luogo di chiedersi la facoltà di sposare si domandò la legitimazione di tale unione (cioè del seguito matrimonio) avanti alla Chiesa Cattolica. All' aspetto di tanta varietà condannata dall' Apostolica Costituzione *Ad Apostolicæ di Ben. XIV. di S. M.* dovevo io tacere, tradire il Cliente e la mia coscienza? Scopo dell' attestato altro non era che di sostenere i vacillanti Voti che nullo sostenevano il matrimonio inglese per l' appostavi condizione. Il fine dei Voti era che dichiaratasi la nullità di quel matrimonio l' altro seguisse con la Terragnoli di cui era in pronto la procura impressa *nell' ul-*

ti-

tima Nota della contraria Difesa che incomincia *Per iscioglierc*.

20 All' opposto il Marchese Terragnoli non voleva costui suo genero perché lo credeva maritato e malvaggio, ed avea per tale effetto a me affidate le sue ragioni. Io poi che per la mia perizia nella facoltàCanonica e criminale conoscevo valido il matrimonio inglese, come *in coscienza* potevo passar sopra all' attestato e soffrire che venisse riputato degno di fede? Cosa prescrive *O SIGNORI il Concilio di Trento* nella *Sess. 24. de refor. matrim. cap. 1.*? Non ordina la trina publica denunzia pei matrimonj da contrarsi, non obliga a palesare l'impedimenti fra i contraenti coloro che ne sono informati? Chi più di me era informato dello stato conjugale di Sgambella, del matrimonio che in forza della citata procura tentava di contrarre in Castel S. Angelo con la Marchesina? Chi più di me, che per impedirlo ne prevenni l' Autorità Vescovile di Roma, e formalmente posi il *NIHIL TRANSEAT* negli officj del Vicariato sotto il dì 9. *Settembre* 1825.? Dovevo dunque provare come Difensore del Marchese che l' attestato non meritava fede, ed ero obligato in coscienza a non preterire questo punto di difesa per impedire una bigamia. Quì avrei bramato che si fosse interloquito dai Teologi, e mi si fosse suggerito un miglior mezzo di quello che usai per adempire al mio duplice dovere, e per salvare il decoro del testimonio.

21 La citata Costituzione *Ad Apostolicæ* sottopone alla pena de' falsarj ognuno di qualunque grado, ordine, e condizione che avendo ricevuto dal postulante qualunque confidenza per le matrimoniali dispense non l' espongano al Papa ne' termini stessi, che loro venne narrata, o nelle cose sostanziali l'alterino, la varino, la travolgano, la disfigurino. Dovendo io dunque recitare le parole della Costituzione, dovevo conchiudere che falso era l' attestato. SPIACEAMI GRANDEMENTE di usar tal frase con un testimonio si distinto, che forse sorpreso avea firmato una deposizione senza ben considerarla. Meditando trovai l'unico partito da adottarsi per avvertire il testimonio a ritirare il suo deposto *non ancora esibito negli atti*. Ecco i termini che usai nel mio Ristretto che incomincia *Finalmente ci sembra* §. 14. e §. 15. *in fine = E siccome nell' esistenza dell' attestato bisognerebbe argomentare o che il distinto testificante agì contro il disposto delle Costituzioni Apostoliche, o che non depose il vero, IO MI DETERMINO A SCRIVERE CHE NON ESISTE L' ATTESTATO;*

CHE

CHE E' STATO SUPPLANTATO =. In tal guisa difesi la causa, sodisfeci al mio dovere ed alla mia coscienza, e senz' obligare il testimonio a ritrattarsi, gli indicai il mezzo d'occultare il suo nome, di ritirare il documento dalle mani del contrario procuratore, siccome ho premesso, *non ancor esibito negli atti*. Poteasi agire da chiunque altro con maggior convenienza e circospezione? Ne giudichi l'ultimo degli uomini. *VOI* intanto *GIUDICI IMPARZIALI* sentite come venni compensato della studiata prudenza.

22 Si rispose al mio citato Ristretto (contraria Allegazione che incomincia *Per l' ultimo* §. 16.) e calunniosamente si suppose, che mi ero scagliato contro l'insigne testimonio come avessi auto a trattare col più vil' uomo della plebe, e mi si minacciarono bastonate. Quindi (nel §. 24.), con maggior impeto venni investito, tacciato d'intollerabile impudenza; e sostenutosi vero e reale l'attestato, si giunse ad offrire in prova la vocale dichiarazione del testificante; *ed allor venne prodotto l' attestato*, che esiste negli atti. Così si sprezzò il mio prudenziale contegno, così venne irritato il cliente, e *E DALL' AVVERSARIO FUI COSTRETTO* a categorica risposta sull' attestato medesimo. L'intrapresi nel Ristretto che incomincia *A combatter*, e ne' §§. 17. *a* 27. m' occupai di quanto prescrive la S. Chiesa, mi lagnai altamente nel §. 17. dell'indegno modo col quale si corrispose al mio castigatissimo contegno, e nel fine del §. 23. fui astretto a conchiudere col Pontefice Benedetto XIV. o *è un falsario per l' estensione della supplica totalmente diversa dalla ricevuta confidenza, o è falsa la sua presente deposizione contradittoria al fatto proprio, al suo esposto al Santo Padre* =

23 In questo stato di cose intieramente risultanti dalli miei e contrarj scritti in stampa indelebili invariabili, qual è mai il mio delitto? Chi mai ho insultato? Ero per dovere d'officio e per coscienza obligato ad oppormi alla bigamia che si tentava dall' inquisito per mezzo dell'attestato che sosteneva i tre teologici Voti. Tentai di asconder fra le tenebre l'attestato medesimo non mosso da altro motivo che *da riverenza* verso il distinto testimonio. Venni costretto dall' Avversario, che lo suscitò dal bujo e lo portò in trionfo, di rispondervi categoricamente. Finalmente feci uso di risposta non mia, ma di quella stessa e di quelle medesime parole che si usano dalla *Costit. Ad Apostolicæ*. Volete poi conoscere che fu *estorto* quest' attestato, che il testimo-

nio

nio non poteva rilasciarlo? Osservate il Conto delle funzioni del Pagnoncelli ascendente a scudi 4145. 90. prodotto avanti al A. C. nel Settembre 1826. Vi si legge = *Per congressi quattro tenuti con Monsignor . . . . onde persuaderlo ad emettere una sua dichiarazione, quale si ottenne con vantaggio notabilissimo del Cliente = Per altri due congressi tenuti col* Teologo *onde su tal dichiarazione venisse concretato il quarto Voto = Sommar. num.* 7. Ov' è il bisogno di quattro congressi per persuadere un testimonio a deporre ciò che rammenta di fatto proprio? Avevo ragione d' abbatterlo come fondamento del quarto voto diretto al matrimonio con la rapita? Dunque? Io dunque debbo *RIPORTARE IL PREMIO* dell' inventato mezzo per salvare la convenienza del testimonio; e questi che sicuramente venera l' Ecclesiastici Canoni, si rivolga contro il difensore di Sgambella che mi *violentò* ad applicarli al fatto.

Q U E L

Che doveva giudicarsi in prima istanza.

24 Ho terminato di perorare in merito. Vediamo adesso, secondo il 4. tema, quel che dovea decidersi dal Consiglio di Prima Istanza in conseguenza della dispositiva della sua Sentenza; in conseguenza della sue premesse considerazioni; in conseguenza di altri provati delitti che preterì. *Rispetto alla dispositiva*. E' dichiarato reo l' inquisito di ratto di seduzione, e responsabile di grave mancanza d' officio. Se al ratto è imposta la pena capitale dalla Costituzione *de Raptu virginum*, se il rapitore dal Concilio di Trento *Sessio. 24. de reform. matrim. cap. 6.* viene *ipso jure* scomunicato e dichiarato perpetuamente infame, non può ridursi la pena ordinaria all' altra che suole applicarsi all' autore di leggerissimo furto qualificato; ogni Sentenza inoltre di condanna l' altra pure dee pronunciare ne' danni e spese, che son state semplicemente riservate come e se di ragione, come se questione fosse di dubio diritto. *Rispetto alle premesse considerazioni*. Dovea giudicarsi reo di ratto di seduzione *con prodizione*; dovea esprimersi *senza il consenso della rapita*; dovea dichiararsi *reo di stupro, di tentata bigamia, d' abuso d' officio, di provocata ribellione, d' ordinata strage*, e *di calunnia*; e dovea per conseguenza applicarsi la conveniente pena agli espressi delitti, e condannarsi a dotar la rapita. *Rispetto a ciò che omise*. Non si fece menzio-

zione dell' assediato Palazzo Terragnoli; si tacque, che il ratto fu eseguito *a mano armata, e con satelliti armati*; e si omise di rimarcare la sua resistenza con armi nell' atto dell' arresto, che familiarizza con l' esposte qualifiche.

Q U E L L O

Che deve giudicarsi in appello

25 Manca in ultimo di osservarsi a forma del 4. tema quel che dovrà giudicarsi da Voi Giudici d' appellazione auto riguardo ai difetti della prima Sentenza, ed ai nuovi documenti che vi ho esibito, non ostante l' insensata protesta del contrario appello. I difetti dell' appellata Sentenza son specificati nel paragrafo antecedente, e se dubio nascesse sulla contestazione di qualche non contemplato delitto, Vi supplico di dare un' occhiata *ai §§. 101., e 102. del mio Ristretto* che incomincia *A combatter si accinsero*. Sulla *calunnia* soltanto aggiungerò, che sebbene i suoi estremi siano stati pronunciati dalle considerazioni della Sentenza pria che cogniti fossero i documenti che adesso ho esibito, or da simili scritti dell' inquisito e del suo procuratore vien provata al di là dell' evidenza. Immaginario è il difetto di giurisdizione nella publicazione del Giudicato e nella votazione: enormissimo è l' errore sul preteso vizio d' orrezione e subrepsione nell'Ordine Santissimo di consegna della rapita al suo genitore; come produce nausea il sentirlo appoggiato ai canoni del Concilio di Trento portanti scomunica. Venne decisa la causa in parte ad unanimità in parte a pluralità di voti, e si publicò la Sentenza dopo la rejezione de' contrarj ricorsi sull' allegata nullità. Ov' è il difetto di giurisdizione? Spettava la causa al Consiglio di Guerra in forza del privilegio dell' inquisito; ed al Consiglio espressamente fu commessa dal S. Padre con ordine del 3. Luglio 1824. *Proc. ff.* 510.

26 Quest' ordine appunto è quel Rescritto che dicesi in contrario macchiato d' orrezione e subrepsione. Chi ha dettato la protesta a Sgambella bisogna credere che non sappia ciò che si dica. Autore dei due accettati vizj non può trovarsi al mondo che un solo, quello cioè che supplicando il Sovrano o ha esposto il falso, o ha taciuto la verità. Ov' é nel caso nostro questa supplica? Trovandosi il Processo vicino all' ultimazione si rivolse il Sig. Ud. Divisionario al suo Superiore il Governatore di Roma, ed in scritto gli do-

domandò se dovea compiersi l' inquisizione anche rispetto alla rapita, ovvero se contro il solo rapitore dovesse procedersi dal Tribunal Militare. Non piacque a Sua Eccellenza di risolvere di proprio arbitrio, e riferì il quesito a NOSTRO SIGNORE nel citato giorno 3. Luglio 1824. Allor = *Sua Santità ha ordinato che la giovane sia consegnata al proprio padre, e che dal Tribunal Militare sia portata la causa del tenente Sgambella sollecitamente al suo termine, e quindi sia proposta e giudicata in un Consiglio di Guerra. cit. ff.* 510. Non v' ha chi supplicasse per una determinata grazia o providenza. Dal Giudice è interrogato il suo Superiore, si rivolge questi all' oracolo Sovrano, ed il PAPA risponde ed ordina. Convien perdere il senno per immaginar vizj d' orrezione e subrepsione in ciò che ha voluto ordinare il Sovrano di moto proprio non essendoglisi richiesto quel che prescrisse. In tal stato di cose a che abusar de' Concilj? Tre soli canoni ci somministra il Concilio di Trento relativi alla nostra contestazione. Li ascoltino i miei Signori Contradittori sì Teologi che Legali. = *Canon. 2. Si quis dixerit licere Christianis plures simul habere uxores, & hoc nulla lege Divina esse prohibitum; anathema sit* = *Canon* 5. *Si quis dixerit propter hœresim aut molestam cohabitationem aut affectatam absentiam a conjuge, dissolvi posse matrimonj vinculum; anathema sit.* = *Canon 12. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos; anathema sit. cit. Conc. sess. 24. de refor. matr.*. In sostegno del *Canone* 2. ho dovuto combattere i quattro Voti, ed il noto Attestato. Appartiene il *Canone* 5. alle carte che finse d' attendere dall'Inghilterra il contrario Procuratore per mantener nell' inganno la rapita. A forma del *Canone* 12. giudicò il S. Offizio della validità del matrimonio inglese.

CONCLUSIONE.

27 In conseguenza dell' esposte ragioni umilmente inploro, che previe le opportune considerazioni su tutti i contemplati delitti, e su ciò che venne omesso in prima istanza, e previa la riforma dell' appellata Sentenza, vogliate dichiarare, che costa del ratto di Camilla Terragnoli giovinetta di anni 17. commesso con proditoria seduzione da Filippo Sgambella conjugato e fintosi vedovo. Che costa delle qualità intervenute d' abuso d' officio, calunnia, stupro, mano armata e satelliti armati, ribellione, ordinata strage, e tentata poligamia. Che non costa delle antecedenti buone qualità dell' inquisito, dovendosi all' opposto giudicar pessime in colui che senza causa abbandonò ed oltraggiò calunniosamente la propria moglie e figlia. Che costa d'essersi da Giaco-

como Pagnoncelli Procuratore dell' inquisito insultato villanamente fuori del bisogno della causa il Signor Marchese Terragnoli, e d' essersi reso correo nel sedurre per via di lettere ed ingannar la rapita con vani prestigj sin nel Tempio di S. Paolo di Napoli ov' era racchiusa, all' effetto di farle sprezzare la decisione del S. Offizio, la paterna autorità, la devozione al S. PADRE, e strasciparla ad una bigamia. Che non costa d' essersi dall' Avvocato Giuseppe Liverziani difensore del sudetto Marchese insultato il Pagnoncelli, e molto meno il distinto testimonio che depose per l' inquisito. Che non deve interloquirsi sul libello famoso stampato dal Pagnoncelli a danno dell' Avvocato sudetto, per aver questo diretto prima della Sentenza appellata la sua querela avanti un diverso Tribunal Criminale. E quindi previa la conferma dell' ordinata espulsione dell' inquisito dal militare servigio venga condannato alla pena proporzionata ai citati demeriti, omettendo la condanna nella Dote, Danni, e spese, perchè vi ha rinunziato per suo decoro l' Aderente al Fisco. Il Pagnoncelli poi sia condannato anch' egli come correo nel tradimento della giovane, nella seduzione perchè giurasse il falso a danno del genitore. Che se credessero le SIGNORIE VV. ECCELLENTISSIME di non procedere al giudizio senza le solennità d' un previo incarto contro del medesimo, lo provoco in nome dell' Aderente al Fisco, e chiedo che questa petizione sia ricevuta come querela.

Laonde &c.

Giuseppe Liverziani Avv.

Massimiliano Liverziani.

SOMMARIO

SENTENZA

Del Consiglio di Guerra di prima istanza della prima Divisione Militare.

Num. 1. Sentenza di 1. Istanza da cui si è appellato hinc inde.

Il Consiglio di Guerra di prima istanza della prima Divisione militare si è adunato nella solita Sala &c. per giudicare la Causa *Romana ossia di Benevento di Ratto con abuso d' officio* contro Filippo di Giuseppe Sgambella Romano d' anni 36. circa Tenente del Primo Reggimento Carabinieri nella Prima Divisione Militare detenuto nel Forte Sant' Angelo; quindi

Invocato il Divino Ajuto

Ascoltati, e ponderati i Costituti dell' Inquisito, la Relazione delle risultanze Processuali precedentemente distribuite, unitamente ai rilievi defensionali in stampa per parte dei respettivi Difensori, che dettero anco in voce ulteriori schiarimenti.

Inteso il Voto Consultivo dell' Uditore Divisionario Giudice Relatore.

Si è rilevato esser certo in Fatto, che l'Inquisito *Sgambella* dopo una lunga carriera Militare all' Estero nel 1811. trovandosi Prigioniero in Inghilterra, si unì in Matrimonio con Francesca Maynell di Religione Protestante, dalla quale ebbe una figlia, che successivamente ottenuto il permesso di ritornare in Italia (lasciata la Moglie) prese di nuovo servizio nelle Milizie Anglicane in Sicilia, ed essendo stato nel 1815. disciolto il Reggimento cui apparteneva, tornò in questa Capitale, e fù ammesso come Tenente nell' Arma de' Carabinieri: che avendo commandato varie Tenenze, nel 1822. fù destinato al commando di quella di Benevento, dove contrasse la più stretta amicizia con quel Marchese Giacomo Terragnoli, il quale nelle sue indisposizioni di salute si prendeva la cura di mandargli il pranzo del proprio nel dubbio, che per esser assistito soltanto dalla sua Ordinanza non lo potesse avere adattato al suo stato: che l' Inquisito sin dalli primi accessi in quella Casa, che poi divennero frequenti, e continuati, imprese ad allettare l' unica figlia del Marchese Donna Camilla Giovane di anni 16. lodandola sul di lei portamento, e facendole delle attenzioni a preferenza di qualunque altra persona della numerosa Socie-

tà; che in seguito Camilla vincolata dalle obliganti maniere dello Sgambella, non che da un certo genio verso del medesimo, dopo qualche mese, da che frequentava la di lei Casa, gli esternò il desiderio di amoreggiarci, e di sposarlo, e sebbene l'Inquisito la ringraziasse di questa dimostrazione d'affetto, dicendo che amava di restar libero, perchè la sua condizione non gli permetteva di aspirare a tali nozze, anche per non fare un torto ai di lei Genitori, pur tuttavia secondo il detto di ambedue ebbero in questo modo origine gli amoreggiamenti, i quali in appresso furono sempre coltivati, e mai interrotti dall' Inquisito; anzi con somma, e straordinaria cautela, e simulazione occultati solamente, perchè se ne conosceva da entrambi la piena dissaprovazione della Famiglia Terragnoli, e segnatamente del Marchese Giacomo: che questi amori portarono specialmente per parte dello Sgambella sensibili gelosie, e rimproveri anche in iscritto verso Camilla, la quale onde non disgustare l' Amante, neppur si curava di sortir da Casa senza la di lui compagnia: che l' Inquisito dopo pochi mesi soltanto si spacciò per Vedovo, asserendo aver avuto notizie della morte della di lui Moglie, e che la vivente sua figlia stava in Inghilterra presso il Nonno, da cui veniva dotata di Ventimila scudi, per lo che Camilla lo ritenne, e di buona fede lo ha sempre ritenuto uomo libero, fidandosi pienamente del medesimo; che l' oggetto degli amoreggiamenti della Giovane esseudo quello soltanto di un Matrimonio, e conoscendosi il dissenso, e la disapprovazione decisa dei Genitori per ogni rapporto, procurava di realizzarlo con un passo forte, anche coll'allontanarsi dalla Casa Paterna, a quest' unico fine coll' Amante: che sebbene l' Inquisito in apparenza mostrasse di non aderire a queste determinazioni, tuttavia proseguì sempre ad amoreggiare con Camilla allo stesso intrinseco fine, per cui dopo le ore tre della notte del dì undici al dodici di Luglio 18ventitrè ambedue partirono da Benevento con Vetture già precedentemente preparate dallo Sgambella, portandosi a Veroli, dove furono arrestati nel dì quattordici del sudetto mese, avendo per la strada procurato di sposarsi; coll'essersi pure in ogni luogo annunziati per Conjugi, coll' aver avuto molti Commercj Carnali colla medesima, e letto commune.

Con-

Considerando che il Prevenuto ne' suoi Costituti con ostinazione senza esempio si é voluto annunziare per scapolo, e mai maritato, dichiarando false le fedi del suo Matrimonio celebrato in Inghilterra: che Francesca Maynell nata Bastarda era stata sua semplice concubina, ed in conseguenza dichiarò bastarda anco la stessa sua figlia: che questa Maijnell aveva saputo da tre persone esser morta: che si annunziò per Vedovo nella Casa Terragnoli soltanto per non manifestare il Concubinato in cui era vissuto con la Maynell, che gli amoreggiamenti di Camilla ebbero origine per opera della medesima, ammettendo però che il fine era unicamente quello di realizzare il Matrimonio, che non poteva avere effetto per il dissenso deciso dei Genitori della Giovane: che questa era di buona indole, educata, e riservata: che la medesima sebbene da molto tempo lo spronava a fare un qualche passo violento, ora cioè di portarsi a Napoli, ora in questa Capitale, ora di presentarsi a qualche Curato, ed anche in Chiesa a Benevento per sposarsi, esso l' ha sempre dissuasa, proponendole invece, che se in realtà era appassionata l' avesse detto al Genitore, che qualche giorno prima della sua partenza da Benevento, parlando con Camilla, le aveva palesato, che forse partiva la sera del dì undici Luglio, e sebbene nella sera di questo giorno non glie ne parlasse affatto, pure dal contegno agitato, e sospetto che tenne la Giovane comprese che conosceva la sua partenza: che nel partire passando avanti il Palazzo Terragnoli si vidde afferrare per un braccio da Camilla, la quale con pianti, e preghiere volle contro la sua volontà seguirlo, e sortita la Porta Rufina, e trovato pronto il Legno si slanciò dentro il medesimo, senza che esso sapesse fare una violenza a chi portava affetto, e senza che la riportasse in Casa pel timore, che il Genitore la malmenasse, tanto più che Camilla non aderì alle sue persuasive in principio del viaggio: che nella stessa Carrozza, e successivamente ebbe con la medesima de' Commercj Carnali, e che strada facendo procurasse di sposarla.

Considerando che ad onta di questo contegno studiato, e qualificata confessione del Prevenuto, consta pienamente del Fatto in genere, ed in specie, col dissenso presuntivo, ed espresso degli amoreg-

reggiamenti dell' Inquisito colla Giovane per parte dei Genitori di questa, come si ammette dallo stesso Sgambella anche per l' oggetto di un Matrimonio; colla piena prova legale, che l' Inquisito era già ammogliato sin dal 18undici con Francesca Meynell di Derbij d' Inghilterra, e colla ulteriore prova della sopravivenza della stessa Meynell, coll' onestà della Rapita non impugnata, anzi contestata dallo stesso Prevenuto, dal Parroco, non controversa da più Testimonj, e risultante dal Fatto, poiché confessa l' Inquisito, che nel primo Commercio Carnale avuto colla medesima nella Carrozza la rinvenne intatta, e vergine: colla ricognizione legale *in pudendis* della Rapita, che fù rinvenuta deflorata, e questa verifica che tanto accadde per opera dello Sgambella nei termini sopra espressi, mà col di lei consenso: colla causa impellente a delinquere desumibile nell' Inquisito dal desiderio di sposare Camilla per così venire al possesso del pingue, e vistoso Patrimonio Terragnoli, mostrandosi appieno informato lo Sgambella delle vistose rendite di quella Famiglia: colla formale querela de' Genitori, e Zii della Rapita contro l' Inquisito: colla Incolpazione di Camilla, la quale sebbene deduca che si unì all'Inquisito contro la di lui volontà, purtuttavia consta dal Fatto, e non s' impugna, che tanto fece perché questo le aveva dato ad intendere esser vedovo, e però uomo libero da poter disporre di se stesso, coltivando intrinsecamente, ed anco esplicitamente l' unico fine degli amoreggiamenti, qual' era quello di realizzare il Matrimonio ad onta della disaprovazione, e dissenso per parte dei Genitori ritenuto da ambedue, e senza che mai cessasse l' Inquisito di amoreggiare nello spazio di dieci mesi sino all' epoca del delitto.

Considerando, che essendo lo Sgambella ammogliato, ed essendo vivente la di lui Moglie, ingannò la Giovane, e la sedusse, e le dette cause dolosamente ad allontanarsi dalla casa Paterna per eseguire un Matrimonio controverso dai Genitori, e di cui l' Inquisito non era capace, e che essendo retto il fine degli amori di Camilla, era sommamente riprovevole il contegno del Prevenuto, poichè mai la disingannò, anzi coltivò sempre con la più raffinata malizia la volontà della medesima, che di esso sulla libertà di stato pienamente

te

te si fidava, per lo che avendo dato opera ad una cosa illecita, è tenuto a rispondere pienamente delle conseguenze.

Considerando che sebbene si pretenda di sostenere colla deposizione del Carabiniere Didio compagno di tutto l'Operato, ed Ordinanza dell' Inquisito, che questo non predispose il Delitto di concerto con la Rapita, pur tuttavia a ritenere costantemente il contrario risulta in Processo che Sgambella richiamato appositamente il Brigadiere Cipriani da S. Angelo, lo spedì nel giorno nove Luglio a Capua con un cavallo preso a vettura, per noleggiare due Legni, con che uno si trovasse la sera del Delitto, e non prima della mezza ora di notte fuori di Benevento alla Torretta, e l'altra fosse pronta in Capua, onde partire immediatamente all'arrivo della prima per la volta di S. Germano, inculcando allo stesso Cipriani, che ne depone in uno Stragiudiziale Incarto, segretezza, e silenzio, confessando che dovea trasportare una persona che premeva moltissimo; a questo Testimonio si rende pienamente conteste lo stesso Vetturino del primo Legno aggiungendo, che il Cipriani lo avvertì di attaccare quattro buoni cavalli per prendere due o tre persone; che non avesse parlato con alcuno alla Torretta, dove sarebbe andato un uomo a ricecarlo, come difatti vi andette il Didio, e per garantirlo dalle ricerche di quella Polizia lo munì di un suo biglietto, e respettivamente gli è anco conteste il Vetturino, che trasportò il Prevenuto, e la Rapita a S. Germano.

Considerando, che non si ravvisa affatto alcuna Causa neppur presuntiva nel Cipriani a deporre alteratamente le istruzioni del Prevenuto sul noleggiamento dei Legni predetti.

Considerando che sebbene l'Inquisito abbia voluto dare ad intendere, che staccò le sudette Vetture da Capua per risparmiare la spesa, ed onde fare il viaggio per Roma in tre giorni, giacchè quelle di Benevento ce ne impiegavano quattro, o cinque, tuttavia è restato convinto di mendacio in ambedue le assertive, giacchè sebbene partisse, e viaggiasse a tutta corsa, non giunse in Veroli se non che dopo il terzo giorno della sua partenza, e sebbene abbia asserito, che in totale veniva a spendere quindici, o sedici scudi, tuttavia risulta che per la vittura di Capua spese Ducati dieci, e carlini nove, per quella di San Germano Ducati sei,

 e car-

e carlini tre, altra spesa incontrò per andare all'Isola, oltre quella, che far doveva per portarsi da Veroli in Roma, e l'altra incontrata per il cavallo noleggiato, e ritenuto quattro giorni da Cipriani spedito in Capua coll' ulterior spesa dei stallatici, poichè d'ordine dell' Inquisito colà lo attese.

Considerando, che sebbene lo Sgambella abbia sostenuto che nel giorno del Delitto andette in campagna col Marchese Terragnoli per non aver occasione di vedere, e parlare con Camilla, tuttavia la sera accedette nella di lei casa per ben due volte, ed anche espressamente, come confessa, per salutarla, trattenendosi poi fino allo scioglimento della conversazione con una indifferenza singolare, avendosi dall' esame del Terragnoli, che esso Inquisito sollecitò contro il solito la partenza degli estranei da quella casa.

Considerando, che in quella sera fù rimarcata la Rapita, da un Testimonio che ne depone, cogli occhi spaventati, e come da matta, senza renderne ragione alcuna a chi glie ne domandò il motivo.

Considerando, che la medesima dopo cena sollecitò la sua Domestica, che ne depone, a lasciare il lavoro, in cui era occupata, dando a credere, che essa per aver sonno se ne andava a dormire, coll' aver precedentemente dato un insolito saluto alla Genitrice inferma, licenziandosi dalla medesima, come narra il Terragnoli.

Considerando, che l' Inquisito occultò positivamente la sua partenza da quella Città a qualunque siasi persona estensivamente a quel Maresciallo, che lo doveva rimpiazzare nel servizio, senza che gli lasciasse alcuna istruzione sul buon andamento della Tenenza, che anzi nel giorno del Delitto fece montare a cavallo, ed inviò tre Carabinieri all' Epitaffio coll' istruzione di attendere colà un suo spedito, o un suo ordine, per esser pronti ad una operazione, come depone un Testimonio, e verificano i tre Carabinieri.

Considerando, che sebbene questa delittuosa occultazione di partenza in rapporto ancora alla sua rappresentanza voglia ritenersi eseguita per non renderla palese alla Rapita; tuttavia oltre che la poteva palesare a chi lo rimpiazzava in modo segreto, d' altronde cessa qualunque cavillosa deduzione in

pro-

proposito, qualora si rifletta, che per detto dello stesso Sgambella consta in Processo, che in antecedenza l'aveva già manifestata a Camilla, e nella stessa sera della partenza, ritenne essersene la medesima avveduta.

Considerando, che sebbene nella sera del Delitto l'Inquisito fosse vestito in borgese nella Casa Terragnoli, tuttavia dopo esser sortito dalla medesima si vestì in uniforme, e cappello Militare, e ricopertosi col mantello, si pose sotto braccio un cappello tondo, ed è rimarcabile, che sebbene nell' atto della partenza fosse in unione della sua Ordinanza, tuttavia portò da se stesso il Cappello, e mantello sudetto, oggetti, de' quali si servì per nascondere a tutti la Rapita in modo da farla ritenere da un Coro di Testimonj per un Uomo:

Considerando, che avendo nell' ora del Delitto trovato l' Inquisito una Pattuglia nelle vicinanze del Palazzo Terragnoli ferma, ordinò a questa di proseguire il cammino, ed in questa circostanza due Testimonj depongono che lo Sgambella era solo, e sebbene questi stessi Testimonj passassero avanti il Palazzo Terragnoli, pur tuttavia l' Inquisito, che pur doveva tener quella strada si perdette loro di vista senza conoscere qual direzione prendesse, viddero però in questa occasione il Carabiniere Didio Ordinanza dello Sgambella, fermo ed impostato nella strada magistrale propriamente incontro il Palazzo sudetto.

Considerando, che susseguentemente fu veduto lo stesso Inquisito da dueTestimonj dirigersi verso di unCarabiniere proveniente dalla strada dove esiste ilPalazzo Terragnoli, ed intesero che si espresse verso del medesimo al dir di un Testimonio „ sei stato, cosa si è detto „ ed al dir dell' altro „ cosa si dice „.

Considerando, che questo Carabiniere *de necesse* convien ritenere fosse il Didio, poichè niun altro ne fu veduto in quell' occasione, e l' Inquisito con niun altro sortì dalla Caserma nell' atto della partenza, e soltanto il medesimo fù veduto impostato dirimpetto al Palazzo Terragnoli, senza che vi fosse altro Individuo Militare.

Considerando, che questi risultati Processuali certi, ed incontrastabili, nè eccezzionabili nella sostanza, non ammettendo le spiritose spiegazioni, o il silenzio della Difesa, non possono se non che con-

A 4 vin-

vincere moralmente il Giudice della predisposizione al Delitto in correlazione all' accaduto.

Considerando, che a sempre più convincersi che l' apparente escolpazione della Terragnoli fu pure l' effetto del precedente concertato, è rimarcabile, che sebbene essa sostenga costantemente, che l' Inquisito non la prendesse sotto al braccio sino al momento in cui montò nel Legno, che anzi si rifiutasse sempre di accettarla in sua compagnia, e sebbene altrettanto sostenga lo Sgambella, tuttavia risulta in modo chiarissimo, e per deposto di un coro di Testimonj, che in tutta la strada sino al Legno esistente fuori di Benevento in qualche lontananza, la medesima andava sotto al braccio del Prevenuto, lo che verifica lo stesso Didio; anzi si ha da un Testimonio, che la sollecitasse ad affrettare il passo, perchè era tardi, e sebbene la stessa Ordinanza Carabiniere Didio abbia deposto, che la Terragnoli avanti il Portone del di lei Palazzo si gittasse in ginocchio all' Inquisito, pregandolo a seco portarla, tuttavia nè la medesima, nè lo Sgambella parlano di questa circostanza, anzi dicono che il Didio li precedeva, per lo che si deduce che neppur vi fosse presente.

Considerando, che sebbene Camilla abbia asserito, che affacciatasi al balcone nel momento andava alla sua camera per dormire, vedesse sotto del medesimo passare l' Inquisito vestito in Uniforme, quando che prima era in Borgese, e però soltanto allora sospettasse, che partiva; tuttavia oltre che quest' assertiva è contradetta dalle sopra riportate prove, che includono il precedente concertato, d' altronde è la medesima smentita da una presunzione di Fatto, poichè essendosi essa successivamente introdotta nella sua camera, dovette impiegare un tempo ben notabile per prendere varii oggetti preziosi, e per la cautele colla quale inosservatamente sortì di Casa, e per scendere le scale del Palazzo, per cui l' Inquisito, che già passava sotto del medesimo, qualora non si fosse appositamente fermato, non l' avrebbe potuto rinvenire avanti al Portone, come accadde.

Considerando, che l' esser partita la Terragnoli in capelli, ed in abito di casa, niente influisce a ritenere improvisa la partenza, qualora si rifletta, che la predisposizione fu accompagnata dalla più maliziosa, e studiata simulazione dell' Inquisito, e qua-

e qualora si calcoli, che tale stato della Rapita fù correspettivo a quello dello Sgambella, che per occultarla, come fece, la ricuoprì col Mantello, e Cappello tondo, de' quali si era provveduto, e da se stesso portava inopportunamente, per cui fu da tutti creduta un Uomo.

Considerando, che sebbene nella camera della Terragooli nella mattina successiva al Delitto fosse trovato un lume acceso, questo Fatto niente toglie alla preordinazione, e alla prova di questa, giacchè oltre all' esser cosa ordinaria che di notte si ritiene, e riteneva il lume acceso, d' altronde per occultare la partenza era ben naturale che doveva mantenere il solito sistema.

Considerando, che sebbene l' Inquisito abbia asserito, che per sino dentro la Carrozza procurava persuaderla di ritornare in Casa, tuttavia quest' assertiva è contraria al Fatto, poichè onde non farla conoscere, e farla sortire la Porta della Città l' occultò a tutti come Donna, e soltanto si evase perchè esso la portava sotto al braccio, per cui non le fù naturalmente impedita dalla Guardia la sortita, dal che se ne vede il pieno consenso dell' Inquisito implicito, ed esplicito.

Considerando, che a sempre più ritenere il pieno, e pravo consenso dello Sgambella si riunisce ancora l' abuso Carnale, che fece della Rapita nella stessa Carrozza.

Considerando, che si è rimarcato ancora nell' Inquisito il deciso suo animo di possedere, e ritenere Camilla dopo la fuga, giacchè all' Epitaffio, dove già lo attendevano tre Carabinieri, nel farsi da questi scortare, gli ordinò di non fare accostare alcuno al Legno, ed un Testimonio depone, che gli ordinasse ancora di menare a chiunque si fosse accostato, facendo in pari tempo viaggiare il Legno di trotto battuto. Inculcò quindi alli stessi Carabinieri nel licenziarli di non palesare a determinata persona, che potessero incontrare per istrada esser esso partito, e colà passato, e che dicessero invece esser stati per affari di Servizio, e che sino alla sera del giorno seguente avessero atteso ad Arpaja la Baronessa Dell' Aquila per scortarla a Benevento, la quale non passò, e questo contegno è correspettivo all' impegno di far conoscere più tardi che poteva la

sua partenza, ed occultare la direzione presa nella medesima.

Considerando, che anco nel viaggio l' Inquisito mostrò alla Rapita, che ne depone, delle Carte, dandole a credere che erano le Fedi del suo stato libero, senza che la medesima neppur le osservasse, perchè si fidava del Prevenuto; il che si ritiene esser stato fatto dallo Sgambella per confermarla nel Matrimonio, che voleva realizzare, ammettendo la Rapita, che libero ha sempre ritenuto l' Inquisito per suo detto.

Considerando, che tale essendo il fatto, concorrono nel medesimo tutti gli estremi per stabilire il Ratto di Seduzione, giacché sono pienamente verificati quelli che lo costituiscono, cioé l' Adduzione della Rapita dalla Casa Paterna, non solo a fine di fare un Matrimonio colla medesima, di cui non era l'Inquisito capace, nel che consiste la seduzione più nera, poiché mai la dissingannò, ma anco a fine di libidine consumata, il pieno dissenso dei Parenti, l' Onestà positiva della Rapita.

Considerando, che per disposione di diritto non può valutarsi qualunque siasi l' assenso della Donna, che anzi la Legge Unic. Cod. De Rapt. Virg. nel Paragrafo = Si enim Raptores *= impone all' Uomo di non aderire alla medesima, poiché le ha voluto togliere ogni mezzo al peccato.*

Considerando, che sebbene la Legge presuma sempre la Seduzione per parte del Rapitore, tuttavia nel caso non vi é necessità di ricorrere alla presunzione di diritto, essendo positiva.

Considerando, che il Dottrinale, e l' Esempio portati in difesa per parte del Prevenuto non sono per ogni conto applicabili nella presente questione, poichè nel primo si parla sempre di una Donna, che non é sedotta, e nell' altro di una Meretrice Maritata, che già aveva esternato al di le Marito la volontà di partire, ed a questo effetto si portò a ritrovare l' Amante, che aveva invitato alla fuga avendo fra di loro in antecedenza tenuto illecita corrispondenza, ed è osservabile ancora, che Meretrici pur erano due di lei Sorelle; oltre di che l' opinione di quei Dottori riportati é anco contradetta da altri anche più celebri, i quali vogliono non solamente la pena ordinaria, se la Donna parte dalla Casa Paterna LIBERRIMA VO=

VOLUNTATE, ma esiggono ancora la stessa pena, ad onta che la medesima abbia sollecitato l' Uomo alla partenza, anche a fine di Matrimonio, giacchè sempre resta fermo il disposto della Legge relativamente alla ingiuria dei Parenti tanto più sensibile, se questi sono onesti, e nobili, come nel caso.

Considerando, che sebbene due Lettere esibite in Atti dall' Aderente al Fisco, come Carattere della Rapita, e che potevano sempre più concorrere a provare la concertata preordinazione al Delitto, siano state dichiarate non scritte dalla medesima da quattro Periti Calligrafi presentati però dal Difensore del Prevenuto, senza che in contrario siasi fatta la ripulsa, essendosi però portato un Certificato di rispettabile, ed ineccezzionabil soggetto, che tendeva a garantirne l' Autenticità, tuttavia questo fatto niente influisce a debilitare il valore intrinseco degli Atti giudiziali, essendo Carte estranee agli Atti stessi, e soltanto portano la deficienza di quell' ulterior prova, che potevano fare in giudizio.

Considerando, che tutto quello si è prodotto stragiudizialmente di escolpazione della Terragnoli a favore dell' Inquisito dalla Difesa, non è attendibile, ne valutabile, per distruggere ciò, che dedusse giudizialmente sul proposito della Causa, che dette luogo alla di lei partenza dalla Casa Paterna, giacchè si deve riguardare l' intenzione della medesima nel Delitto, non quella posteriore la quale è interpetrabile tutto al più in linea di generoso perdono per sola di lei parte.

Considerando, che sebbene risultasse in Processo legalmente provato il Matrimonio dell' Inquisito, sebbene questo s' impugnasse dalle prime Difese per parte del medesimo sostenendosi non identificata la di lui persona, uniformandosi così alla falsa assertiva dello Sgambella, che sostenne esser stato sempre scapolo, sebbene in appresso si confessasse tale Matrimonio dal presente Difensore, e sebbene peraltro piacesse capricciosamente d' impugnarne la validità; tuttavia la Suprema Inquisizione, cui fù rimessa la questione, decise sotto il dì venti Aprile, anno decorso = EX DEDUCTIS CONSTARE DE VALIDITATE MATRIMONII.

Considerando che sebbene dopo questa Decisione si

volesse dedurre che lo Sgambella fosse in buona fede non solo per la nullità del Matrimonio, ma anco per l' asserta notizia avuta sulla morte della di lui Moglie, tuttavia questo contegno continuamente variante tenuto dai Difensori, ed opposto a quello dell' Inquisito si è riconosciuto essere il puro effetto del ripiego tendente alla sorpresa, e non ammissibile per ogni conto, giacchè avendo l' Inquisito fatto dipendere in giudizio la di lui libertà di stato unicamente dall' inesistenza di qualunque atto Matrimoniale, anche apparentemente fatto; contestando di esser stato sempre scapolo, chiamando false le fedi Autentiche del Matrimonio, e della sopravvivenza della Moglie, venne ad escludere positivamente qualunque buona fede, e ad includere anzi la più mostruosa irreligione.

Considerando, che sebbene lo Sgambella nel Marzo 1823. allorquando amoreggiava in Benevento con Camilla Terragnoli, supplicasse il S. Tribunale del S. Offizio, onde avere (come ottenne) le fedi di stato libero per la notizia avuta della morte della Moglie, mettendosi in questo modo in totale opposizione con quanto dedusse in Atti; ed a quel tanto si volle sostenere dalla Difesa, tuttavia si è rinvenuto tutto falso, ed artefatto, poichè la Meynell risultò vivente, niun uso fece del Rescritto concessogli, non prestò il prescrittogli giuramento sulla notizia della morte sudetta ricevuta in tempo abile, occultò questo Fatto al Tribunale Inquirente, si annunziò esser stato sempre scapolo, ne mai si vollero esibire i Certificati, che falsamente asserivano la sudetta morte ad onta che dall' Inquisito si ritirassero dal prelodato S. Tribunale.

Considerando, che sebbene questa buona fede siasi voluta anco dedurre dal non aver la Suprema Inquisizione proceduto contro l' Inquisito per la tentata Poligamìa; tuttavia quest' assertiva si è riconosciuta non attendibile ne in fatto, ne in diritto; non in fatto, giacchè essendo stato rimesso l' intero Processo alla prelodata S. Inquisizione; col non essersi la medesima riservato di agire per questo Titolo, è venuta a stabilire soltanto, come é realmente, che non vi era luogo a procedere, non in diritto, poichè l' Inquisito non aveva prestato il giuramento prescritto sulla no-

ti-

izia avuta **TEMPORE HABILI** *della morte della sua Moglie perchè non aveva fatto alcun uso dello stesso Rescritto, ed infine perchè non aveva portato il suo operato a quegli Atti prossimi, che ne costituiscono la responsabilità privativa di quel Tribunale.*

Considerando, che l' altrui privata opinione non può influire a ritenere l' Inquisito in buona fede per ogni conto, perchè si è riconosciuta basata sopra principii notoriamente erronei, e d' altronde sarebbe necessario di lottare contro il di lui fatto proprio continuamente mendace, e quindi illusorio.

Considerando che il reclamare nel caso concreto il Diritto Canonico è un impudenza peccaminosa per ogni conto, giacchè al prevenuto non può esser applicabile ne **AB INTRINSECO**, *ne* **AB EXTRINSECO**.

Considerando, che la qualità di Ufficiale de' Carabinieri nell' Inquisito, Arma prescelta dal Governo, e destinata alla sicurezza dei Cittadini, e la posizione di Commandante Militare in una Provincia rendono più che mai esoso il Delitto, sebbene di sua natura sia della classe degli Atrocissimi.

Considerando, che per istituto di massima dell' Arma suddetta era positivamente tenuto lo Sgambella a ricondurre la Rapita nella Casa Paterna.

Considerando, che sebbene per mancanza di un fatto positivo esplicito non possa calcolarsi l' unione dell' Inquisito alla Donna, come seguita con abuso d' Officio; tuttavia non cessa di essere una ben grave mancanza di Officio.

Vista la predetta Legge unica Cod. de Rapt. Virg., e tutt' altro da vedersi, e considerarsi.

Il Consiglio di Guerra ha dichiarato, conforme dichiara, Filippo di Giuseppe Sgambella, Tenente del I. Reggimento Carabinieri, Reo di Ratto di Seduzione a maggioranza di Voti contro tre che opinarono non constare del Delitto sud., e ad unanimità lo ha dichiarato responsabile di grave mancanza in Officio.

Riflettuto per altro in linea equitativa, che la niuna estrinseca violenza fatta in qualunque modo nel delitto può dar motivo a recedere dalla prescritta pena ordinaria.

Ri-

Ritenuta l' estragiudiziale escolpazione della Rapita dopo la risoluzione della Suprema Inquisizione, in linea di consenso, e di perdono per parte della medesima.

Calcolata la lunga detenzione di circa quattro anni, sebbene alla medesima dettero principalmente luogo i Difensori dello Sgambella, anche per le rinnuovate incidentali questioni promosse, giacché il Processo per parte del Tribunale fù disbrigato nello spazio di circa un anno, ad onta che l' informativo fosse redatto dalla Curia di Benevento, e si dovesse scrivere, ed attendere da Londra tutta quella parte di Processo, che riguarda la celebrazione del Matrimonio del medesimo con Francesca Maynell.

Avuto riguardo alla precedente buona di lui condotta per ogni rapporto.

Lo stesso Consiglio di Guerra colla predetta maggiorità di Voti ha condannato, conforme condanna Filippo Sgambella alla detenzione in fortezza per anni cinque compreso un Voto, che opinava per maggior pena, riservando alla parte aderente al Fisco l' azione per la Dote, Danni, e Spese, a forma dell' Istanza promossa, come e se di ragione; per la grave mancanza d' Officio poi ha ad unanimità risoluto che venga posto in libertà, come bastantemente punito con la sofferta detenzione, con che però per l' uno, e l' altra venga espulso dal Militare servizio, essendosene reso immeritevole anco per aver perduta la fiducia publica, e del Governo nella sua Rappresentanza di Ufficiale.

Considerando in fine, che i Difensori delle parti si sono in un modo scandaloso, ed indecente permessi di offendersi, e diffamarsi reciprocamente nelle Scritture in stampa, che quello del Condannato male a proposito ha inveito, e diffamato il Marchese Giacomo Terragnoli, e famiglia, e che l' altro Difensore non ha avuto difficoltà di trattare implicitamente da falsario ne suoi scritti, pure in stampa, un Arcivescovo, che fece un attestato in Causa, disprezzando in questa guisa la dignità del Tribunale.

Lo stesso Consiglio di Guerra parimenti ad unanimità di Voti ha ordinato, e risoluto, che la Cognizione di questo demerito delittuoso per parte dei Difensori Avvocato Giuseppe Liverziani, e Giacomo Pa-

gnon-

gnoncelli sia rimessa a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore di Roma anche nella Rappresentanza di Commandante Superiore dell' Arma de' Carabinieri per le più energiche correspettive misure di Giustizia, e così ha giudicato, e giudica per la verità, per la Giustizia, e per altrui esempio.

Data dalla solita Residenza del Consiglio questo dì 1. Maggio 1827.

Per l' intero Consiglio Firmati
) Il Tenente Colonnello de' Carabinieri
) Presidente RONCONI
) M. Avvocato Bovi Uditore Militare
) Divisorio GIUDICE RELATORE
) Così è Giacomo Rovati Attuario Militare.

Num. 2.
Per decoro si rinuncia dal Marchese alla Dote, danni, e spese, e s' insiste per la punizione del delitto.

Fuori = All' Illustrissimo Signor Avvocato Giuseppe Liverziani = Napoli per Roma.

Dentro = Illusrrissimo Sig. Sig., e Pne Colmo

A tenore di ciò che le scrissi in altra mia, ora le rinnovo le mie preghiere con dirle, che non soffre il mio decoro, che dal vil traditore dell' ospitalità, e della buona fede si debba dotare l' unica mia figlia, la vittima del suo assassinio. La prego di rinunziare a quest' azione, che assolutamente mi competerebbe, e che dalla Sentenza di Prima Istanza mi si doveva per giustizia canonizzare a forma della di Lei espressa legale domanda. La prego ancora di rinunziare à danni, e spese che ingiustamente dalla detta Sentenza non vennero decretate, mentre mi vergogno d' agire per il mio, benchè dovuto interesse pecuniario, contro il più scellerato degli uomini. La prego però ad insistere con tutta l' energia, acciò quell' iniquo venga punito come merita per il ratto, e per tutti altri delitti che commise, come lo vogliono le Leggi, il Sovrano, e tutta la Società. Tanto le devo &c.

Benevento li 17. Giugno 1827.

Marchese Giacomo Maggiore Terragnoli.

Num. 3.
Lettera scritta dall' inquisito nel Forte S. Angelo alla Marchesina nel Tempio di S. Paolo di Napoli, che ne giusti-

Fuori = A. S. E. = Il Sig. D. Francesco Garofalo = ferma in posta = Napoli

Dentro = Mia Cara Camilla =

Roma li 13. Maggio 1826.

E' impossibile ch' io possa descriverti lo stato mio. Il dolore, e la desolazione mi hanno reso moribondo, ed intrattabile, pensando al nostro troppo crudele de-

fica delle antecedenti, e prova la continuata proditoria seduzione. Si sforza con immaginarii documenti attesi dall' Inghilterra di mantenerla nell'errore non ostante la Decisione del S. Offizio, di cui promette la revoca: le suggerisce d' accusar se sola autrice dell' accaduto: le spedisce due minute di false e giurate dichiarazioni per calunniar il di lei genitore di supplantazione delle due periziate lettere: le prescrive di brugiare i trasmessi scritti.

destino. Mi é stata tolta la libertà che godevo nel Forte, ed ora mi trovo nuovamente rinchiuso nel Maschio, temendo ch' io potessi dare in qualche stravaganza, almeno così hanno detto. In somma io non fò che gemere, e disperarmi, chiamandoti sempre. Si Camilla mia, lo stato mio fa pietà anche ai sassi, e spesso sono tentato a terminare la scena funesta. Che pene, che tormenti, che ..... mai questi che provo! L' amore, che ti porto, e che giustamente meriti è divenuto sempre più ardente, e forte, e sento che la sola morte potrà estinguerlo. Quante lagrime ch' io verso pensando a te, ed una fiamma interna mi divora e mi opprime. Dio buono! qual fine avrà mai la mia vita! Ebbi la tua lettera dei 29. scorso Aprile, e non stimai bene di rispondere subito, perchè in queste circostanze non credo sicuro il Canale della Casa di .... che mi accenni. Oggi poi ho ricevuta l' ultima tua dei 6. corrente, e per lo stesso motivo non ti rispondo per quel mezzo, ed ho preferito di azzardare una lettera alla tua amica, acciò t' informasse di mandare a prendere questa. Ho riferito all' Avvocato i tuoi dubbj dell' esito ultimo dell' affare, ed egli è andato in collera, e mi ha risposto che ti dicessi che stassi quieta, e che il tempo ti farebbe toccar con mano la verità. Il Documento d' Inghilterra, dovrebbe giungere alla fine del venturo Mese di Giugno, ed è stata incaricata una persona, che partiva per Londra, onde provare sì la condizione, che il divorzio dalla Donna richiesto, ed ottenuto colà, giacché il S. Offizio non vuole dichiarare nullo il Matrimonio senza le dette prove = Tu mi offendi, credendomi capace che io sortendo di dare ascolto, o solamente guardare un' altra Donna che te, Nò Camilla mia adorabile, non credermi per pietà così empio, e così scellerato. Il mio affetto per te è scolpito a caratteri di sangue sull' anima mia, e non mi fermerò mai fin' a tanto che non ti avrò fatta mia. E poi potrei io esistere senza di te, per cui io solamente respiro? Nò Camilla mia! questa tua idea mi lacera l' anima. Io abbandonare Camilla mia! io dimenticarmi di essa, dopo che mi ha date tante prove dell' amor suo, della sua tenerezza! Mi sento raccapricciare al solo pensarci, e ti giuro nuovamente avanti l' essere Supremo che sarò tuo, o della morte, e che se il Cielo ha decretato la mia mor-

morte, io spirerò pronunciando il caro tuo nome, e l' amore che ti porto. Io non posso più, ho una febre continua al Cervello, che tiene sconvolti tutti i miei sensi. Non ti parlo della mia salute, giacchè potrai bene immaginartelo, e poi non voglio affligerti più di quello che sei. L' Avvocato non cerca altro adesso che di tirarmi fuori dal Consiglio di Guerra, perchè una volta ottenuta la libertà si penserà con fondamento al Matrimonio, e con successo. Egli perciò mi ha detto, che per meglio far risaltare la mia innocenza è necessario che tu faccia . . . . . la lettera che qui sotto ti trascrivo al tuo Procuratore unitamente alla copia di due lettere colla tua dichiarazione sotto le medesime di non essere state scritte da te, come già hanno riconosciuto, e dichiarato i Periti Calligrafi, e perchè meglio sii al fatto della cosa ti mando copia della Perizia fatta dalli stessi Calligrafi, che potrai tenere presso di te per tua norma. Questa cosa è necessarissima, e perciò ti prego a spedirmi al più presto possibile tanto la sudetta lettera per il tuo Procuratore, che la copia delle due letterine colla dichiarazione di non essere state da te scritte. Non ti dico altro perchè capirai che ciò mi necessità subito a causa che i nostri Nemici fanno di tutto per non farmi ricuperare la libertà, sotto il falso pretesto di esserci stato fra di noi l' accordo di partire insieme da Benevento &c.

Napoli dal Tempio di S. Paolo . . . .

Stimatissimo Sig. Vincenzo Cacurri

Sarà vostra cura far comprendere ai Giudici del Consiglio di Guerra che debbono decidere la Causa del Tenente Filippo Sgambella, che le due lettere, che si suppongono scritte da me dirette a mio Padre, una creduta lasciata nella mia Camera prima della partenza da Benevento, l' altra che si dice da me mandata al detto mio Padre, non sono affatto mie, e debbono esser false. Vi accludo la copia delle dette due lettere, che si credono mie colla mia sottoscrizione, e colla dichiarazione che le medesime non sono state giammai scritte da me.

Credetemi con stima

Vostra Oblma Serva N. N.

Al Sig. Vincenzo Cacurri Curiale. Roma

La Copia delle due lettere tue in questione supposte te la mando bella che fatta qui annessa acciò tù non perda tempo, e me la spedisci unitamente alla let-

tera

tera per il Curiale Cacurri, dopo però di aver messo sotto le dette lettere di tuo pugno le tue dichiarazioni come seguono, alla prima sotto metterai così

Dichiaro io qui sottoscritta mediante il mio giuramento, che la soprascritta lettera, il tenore della quale esiste in Processo a carico dell' innocente Tenente Filippo Sgambella, e che si pretende scritta da me col proprio mio carattere, è del tutto falsa, non avendo io mandata simil lettera a mio Padre da Capua dopo esser fuggita da Benevento di mio preciso volere col dissenso del medesimo Sgambella, essendo stato da me sedotto, e se mi fosse stata mostrata tal lettera dal Giudice Processanse allorchè mi esaminò in Roma, l' avrei dichiarata intieramente falsa.

Napoli dal Tempio di S. Paolo . . . .

N. N.

Alla seconda lettera metterai sotto così

Dichiaro io qui sottoscritta mediante il mio giuramento, che la soprascritta lettera, il tenore della quale esiste nel Processo a carico dell' innocente Tenente Filippo Sgambella, e che si pretende scritta da me col mio proprio carattere è del tutto falsa non avendo io giammai prima della partenza dalla Casa Paterna lasciata nella mia Camera l' indicata lettera, e se mi fosse stata resa ostensibile dal Giudice Processante, allorchè mi esaminò in Roma, l' avrei dichiarata intieramente falsa.

Napoli dal Tempio di S. Paolo li . . . .

N. N.

Se mai non andasse bene qualche cosa, e che volessi cambiarla fà come credi. Dove vi è N. N. ci metterai il tuo nome e Cognome, e le Dichiarazioni le comincierai subito dopo le lettere, ove sono due linee = Ti prego di nuovo a spedirmi al più presto il Piego con queste carte, e dammi un indirizzo acciò possa scriverti con sicurezza, e libertà = Dopo fattone l' uso opportuno ti raccomando dare alle fiamme la lettera mia a scanzo di disgrazia. Nella smania in cui ero ho preso il partito di scrivere alla tua amica per farti sapere di mandare alla posta. Amami e pensa che io non respiro che per te. Addio =

Bada a sigillar bene le lettere, giacchè l' ultima tua era aperta.

Fuo-

Fuori = *A. S. E. La Signora Marchesa Camilla Terragnoli. Napoli.*

Dentro =

Stima Signora Marchesina

Roma 11. Luglio 1826.

I documenti, che attendo da Londra sono i seguenti. La Dichiarazione giurata della Fanny Maynell contenente la condizione. La medesima è passata alle seconde Nozze, e si crede realmente morta fin da un' anno. Due attestati di persone degne; Uno cioè d' un Sacerdote Irlandese, l' altro d' un mercante Cattolico contenenti che pria di presentarsi al Ministro Protestante, tanto il Tenente Sgambella, quanto la d. Maynel confidarono d' aver fatto il contratto condizionato, e che apparentemente si celebrava il detto Matrimonio. Vede adunque mia Cara, che con questi documenti il S. O. dovrà recedere. Sia tranquilla sul mio onore. Mandi ciò, che le viene richiesto, e non dubiti di verun sinistro incontro.

Sono con tutta Stima.

Devmo Ob. Serv.

Giacomo Avv. Pagnoncelli.

Num. 4.
Anche il Pagnoncelli procuratore dell' inquisito si fa correo nel tradimento e nell' istigare una figlia a calunniare il suo genitore: S' informa della qualità dé documenti che si attendono, e l' assicura che il S. Offizio recederà dall' emessa decisione: La chiama sua cara, impegna il suo onore, la sprona a spedire quel che le fu richiesto: L' assicura d' ogni sinistro incontro.

Fuori =

A. S. E. = La Signora Marchesa Camilla Terragnoli Nel Tempio di S. Paolo. Napoli.

Stimatissima Signora Marchesina

Roma 26. Luglio 1826.

Riceverà la nuova allegazione a favore di Sgambella: Ho dovuto per necessità parlare della di lei Persona, e molto discorrere dell' educazione datale dal di lei Genitore. Ella pertanto non deve affatto disturbarsi, giacchè la difesa comportava, che in tal modo mi comportarsi. In ultimo leggerà, che io lodo la di lei persona, e la pongo fra l' Eroine del Secolo. Non ascolti i contrarj di Sgambella. Ripeto è un Galantuomo. La causa fra giorni si propone. Si attende la nota carta.

Con anzietà aspetto i Documenti da Londra. Mi creda con stima.

Devmo Obbmo Serv.

Giacomo Avv. Pagnoncelli.

Num. 5.
Si replica altra lettera dal correo Pagnoncelli per sollecitar la giovane a spedire la nota carta: le partecipa d' averla posta fra l' eroine del secolo acciò non abborra l' insulti proferiti contro il di lei genitore; replica che si attendono i documenti dai sepolcri, e contesta che Sgambella è un galantuomo.

BE-

Num. 6. **BEATISSIMO PADRE**

Si spedisce dall' inquisito alla donzella un' empia minuta di Lettera AL S. PADRE, acciò la trascriva e la firmi. Contiene l' escolpazione in di lui favore e la di lei sola accusa, non che le solite calunnie contro il di lei genitore. Si tradisce la propria coscienza ed il S. PADRE, da cui s' implora la libertà dell' inquisito ed il matrimonio con la rapita con ascondergli la Decisione del S. Offizio.

A chi non sono note, Beatissimo Padre, le sventure nelle quali un passo inconsiderato ha precipitato l' infelice Giovane Donna Camilla Terragnoli ni Benevento, errore, che ha deciso della tranquilità del suo spirito, de la sua estimazione, e che infelicissima ha resa la sua situazione sotto qualunque rapporto. E' essa che dal fondo del Tempio di S. Paolo di questa Città, ove l' inesorabile sdegno Paterno, che da tre anni la fà soffrire, osa alzare la voce sino al Trono della Santità Vostra. Se le sue preghiere, se le sue lacrime avessero potuto ammollire il cuore di suo Padre; se almeno avesse egli calcolato qual più convenisse all' infelice sua figlia, non si vedrebbe lo spettacolo d' un clamoroso Giudizio, che sebbene istruito contro il Tenente Sgambella causa, ma causa innocente delle traviazioni, e delle angustie dell' Oratrice, pure contro di lei é specialmente diretto, giacché é per esso, che rendendosi publici i suoi errori s' accresce ad ogni giorno la sua diffamazione. Riflette essa che il peso dell' esito sempre incerto dé Giudizj è tolto a di lei carico Se la Sagra Inquisizione, cui è stata rimessa la questione dela libertà di Stato del Tenente pronunciasse per la validità del di lui Matrimonio colla Protestante giammai potrebbe esso esser condannato né per titolo di ratto, né di Seduzione, nè d' inganno. Perciocché é stata essa l' Oratrice che cieca da passione ha voluto seguirlo sorda a tutti i consigli di quel Uomo d' onore. Ma frattanto in tal caso la convenienza dell' oratrice diverrebbe irreparabile e perduta per sempre. Senza scopo é pertanto un tal Giudizio, e può essere fatale soltanto all' Oratrice. Chi dunque il primo lo chiese, chi oggi lo continua? Giusto sdegno, ed onore, o piuttosto cieca, ed ostinata vendetta?

Taccia dunque una volta il più calunnioso, ed inconseguente giudizio che tende ad opprimere un' innocente, e di cui i risultati feriscono chi lo promosse, e taccia per comando della Santità Vostra, che a tutti, e specialmente a suoi Sudditi è Padre amorosissimo. L' oratrice non dissimula i suoi errori. Ma non può egualmente dissimulare, che i suoi Genitori, che con tanta energia impugnano le conseguenze, hanno essi stessi procu-

curate le Cause, e sonosi tacciuti sui progressi. Non può dissimulare aver essa stessa trascinato nè suoi errori il Tenente Sgambella, che per parte sua non ha omesso ogni specie di buoni consigli per dissuaderla da un passo inconsiderato, che dovea dell' Oratrice decidere per sempre.

Ma poichè l' errore è commesso altro non vi resta che o l' infamia, o la riparazione. E l'una e l' altra é nell' arbitrio della Santita Vostra. Ma Padre Amoroso siccome è, si persuade l' oratrice, che senza esitanza vorrà apprendersi alla seconda congiungendo l' oratrice con legittimi nodi al suddetto Sgambella. Egli con un voto fatto da trentadue insigni Teologi della Santità Vostra, e che all' oratrice é stato rimesso dal di lui Difensore, provando la nullità del primo Matrimonio coll' Inglese Protestante, ha giustificato la libertà del suo Stato. Perchè cessino dunque le ingiustizie, che nella lunga Prigionia gli si fanno soffrire, perchè cessino le angustie dell' Oratrice, non manca, che un cenno benigno della Santità Vostra. S' arrenda, Beatissimo Padre, alle lagrime d' una disgraziata, che sente non poter sopravvivere al pensiere del suo disonore, del disgusto degli Autori dei suoi giorni, e d' un Amore infelicissimo. Sia il Vicario d' un Dio di pace, il mediatore della sospirata rinconciliazioue dell' Oratrice con se stessa, cò suoi doveri, e cò suoi Genitori; ed un sol cenno della Santità Vostra faccia tutti felici. Che &c.

Della Santità Vostra.

Napoli dal Tempio di S. Paolo li . . .

Umilissima, Ossequiosissima e Fedelissima Suddita.

N. N.

Num. 7.

Conto di funzioni e spese fatte dal sottoscritto Pagnoncelli a favore del Signor Filippo Sgambella &c. . . . .

Per congressi quattro tenuti con Monsignor . . onde persuaderlo ad emettere una sua Dichiarazione, quale si ottenne con vantaggio notabilissimo del Cliente sc. 24.

Per altri due Congressi tenuti col Teologo, onde su tal dichiarazione venisse concretato il quarto Voto scudi 12. . . . . Totale generale scudi 4145. 90.

Giacomo Avv. Pagnoncelli.

Dal conto di funzioni firmato dal Procuratore dell' inquisito risulta che vi vollero quattro congressi per estorcere al Testimonio la sua deposizione, e per combinarla a suo modo.

